

CORTE
INTERNAZIONALE
DI ARBITRATO

CENTRO
INTERNAZIONALE
DI ADR

LEADER GLOBALE NELLA
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE



Camera di Commercio Internazionale (ICC)
33-43 avenue du Président Wilson
75116 Paris/Parigi, Francia
www.iccwbo.org

© Camera di Commercio Internazionale (ICC) 2012, 2014

Tutti i diritti riservati. La Camera di Commercio Internazionale detiene tutti i diritti di copyright e di proprietà intellettuale di questa opera collettiva. Salvo che ciò sia consentito dalla legge, la riproduzione, distribuzione, trasmissione, traduzione e/o adattamento integrale o parziale di questa opera in qualunque forma e con qualunque mezzo sono strettamente vietati senza l'autorizzazione scritta preventiva della Camera di Commercio Internazionale. L'autorizzazione può essere chiesta alla Camera di Commercio Internazionale a copyright.drs@iccwbo.org.

Il Regolamento di arbitrato è stato tradotto in diverse lingue. Solo le versioni inglese e francese sono le versioni ufficiali.

ICC, il logo ICC, CCI, International Chamber of Commerce (comprese le traduzioni in spagnolo, francese, portoghese e cinese) World Business Organization, International Court of Arbitration e ICC International Court of Arbitration (comprese le traduzioni in spagnolo, francese, tedesco, arabo e portoghese) sono marchi della Camera di Commercio Internazionale e sono stati registrati in diversi paesi.

Design: Fishburn®
www.thisisfishburn.com

Data di pubblicazione dicembre 2015

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Questo fascicolo contiene due procedure di risoluzione delle controversie offerte dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) differenti ma complementari. L'arbitrato disciplinato dal Regolamento di arbitrato CCI consiste in una procedura formale che conduce ad una decisione vincolante resa da un tribunale arbitrale neutrale, suscettibile di essere eseguita sia in base alle leggi nazionali in materia di arbitrato sia in base ai trattati internazionali quali la Convenzione di New York del 1958. La mediazione disciplinata dal Regolamento di mediazione CCI è una procedura flessibile volta ad ottenere una risoluzione negoziata con l'aiuto di un facilitatore neutrale. I due Regolamenti sono pubblicati insieme in questo fascicolo in risposta alla crescente domanda per un approccio unitario nei confronti delle tecniche di risoluzione delle controversie.

Ciascun Regolamento individua un quadro strutturato ed istituzionale volto ad assicurare trasparenza, efficienza e correttezza nel processo di risoluzione delle controversie consentendo nel contempo alle parti di esercitare la propria facoltà di scelta in relazione a numerosi aspetti della procedura. L'arbitrato è amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato e la mediazione dal Centro Internazionale di ADR. Questi sono gli unici organi cui è attribuito il potere di amministrare i procedimenti nell'ambito dei rispettivi Regolamenti, con ciò offrendo alle parti il vantaggio dell'esperienza, della competenza e della professionalità di uno dei massimi fornitori a livello internazionale di servizi per la risoluzione di controversie.

Redatti da specialisti del settore della risoluzione delle controversie e da utenti che rappresentano un ampio spettro di tradizioni giuridiche, culture e professioni, questi Regolamenti offrono un moderno contesto per la gestione delle procedure e rispondono alle esigenze odierne del commercio internazionale. Allo stesso tempo, rimangono fedeli all'etica e agli aspetti essenziali della risoluzione delle controversie da parte della CCI e,

PREMESSA

in particolare, alla sua idoneità ad essere utilizzata in ogni parte del mondo nei procedimenti condotti in qualsiasi lingua e soggetti a qualsiasi legge.

Il Regolamento di arbitrato è quello del 2012 ove sono state aggiunte nuove disposizioni per affrontare materie quali le controversie che coinvolgono una pluralità di contratti e parti; modalità aggiornate di gestione del procedimento; la nomina di un arbitro d'urgenza per disporre misure immediate; e le modifiche volte a facilitare l'amministrazione di controversie nell'ambito di trattati di investimento e accordi sul libero scambio. I richiami al Regolamento ADR della CCI nelle Appendici III e IV del Regolamento di arbitrato sono stati sostituiti con i richiami al Regolamento di mediazione.

Il Regolamento di mediazione, in vigore dal 2014, riflette la moderna prassi e definisce dei chiari parametri per la gestione di procedimenti, mentre riconosce e conferma la necessità di flessibilità. Al pari del Regolamento ADR, che sostituisce, può essere utilizzato per la conduzione di altre procedure o procedure combinate che siano ugualmente volte ad una risoluzione amichevole della controversia, quali la conciliazione o la valutazione neutrale.

Le parti che vogliono fare ricorso all'arbitrato CCI, alla mediazione CCI, o ad entrambi, sono incoraggiate a includere una appropriata clausola di risoluzione delle controversie nei loro contratti. A tal fine, ogni Regolamento è seguito da clausole standard, insieme con le istruzioni per il loro uso e per il loro adeguamento alle particolari esigenze e circostanze. Le clausole raccomandate includono clausole multi-fase che contemplan una combinazione di tecniche nonché clausole che contemplan l'uso di una singola tecnica.

Sia i Regolamenti che le clausole standard sono disponibili per essere utilizzati dalle parti, siano o non siano esse membri della CCI. Per comodità degli utenti sono state tradotte in molteplici lingue e possono essere scaricate dal sito internet della CCI.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO	07
Disposizioni introduttive	08
Articolo 1	Corte Internazionale di Arbitrato 08
Articolo 2	Definizioni 09
Articolo 3	Notificazioni o comunicazioni scritte; termini 09
Inizio dell'arbitrato	11
Articolo 4	Domanda di arbitrato 11
Articolo 5	Risposta alla Domanda; domande riconvenzionali 12
Articolo 6	Effetti della convenzione arbitrale 14
Pluralita' di parti, pluralita' di contratti e riunione	17
Articolo 7	Chiamata in arbitrato di altre parti 17
Articolo 8	Domande tra parti plurime 18
Articolo 9	Pluralità di contratti 18
Articolo 10	Riunione di arbitrati 19
Il tribunale arbitrale	20
Articolo 11	Disposizioni generali 20
Articolo 12	Costituzione del tribunale arbitrale 21
Articolo 13	Nomina e conferma degli arbitri 23
Articolo 14	Ricusazione degli arbitri 24
Articolo 15	Sostituzione degli arbitri 25
Il procedimento arbitrale	26
Articolo 16	Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale 26
Articolo 17	Prova dei poteri di rappresentanza 26
Articolo 18	La sede dell'arbitrato 26
Articolo 19	Regole applicabili al procedimento 26
Articolo 20	Lingua dell'arbitrato 26
Articolo 21	Regole di diritto applicabili 27
Articolo 22	Svolgimento dell'arbitrato 27
Articolo 23	Atto di missione 28
Articolo 24	Riunione di gestione del procedimento e calendario del procedimento 29
Articolo 25	Istruzione della causa 30
Articolo 26	Udienze 31
Articolo 27	Chiusura del procedimento e termini di deposito del progetto di lodo 31

INDICE

Articolo 28	Misure cautelari e provvisorie	32
Articolo 29	L'arbitro d'urgenza	33

Lodi **35**

Articolo 30	Termine per emettere il lodo finale	35
Articolo 31	Pronuncia del lodo	35
Articolo 32	Lodo su accordo delle parti	35
Articolo 33	Esame del lodo da parte della Corte	36
Articolo 34	Notifica, deposito ed esecutività del lodo	36
Articolo 35	Correzione ed interpretazione del lodo; rinvio del lodo	37

Spese **38**

Articolo 36	Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato	38
Articolo 37	Decisione sulle spese dell'arbitrato	39

Varie **41**

Articolo 38	Modifica dei termini	41
Articolo 39	Rinuncia a sollevare eccezioni	41
Articolo 40	Limitazione di responsabilità	41
Articolo 41	Regola generale	41

Appendice I - Statuto della Corte Internazionale di Arbitrato **42**

Articolo 1	Funzione	42
Articolo 2	Composizione della Corte	42
Articolo 3	Nomina	42
Articolo 4	Sessione plenaria della Corte	43
Articolo 5	Comitati	43
Articolo 6	Riservatezza	43
Articolo 7	Modifiche del Regolamento di arbitrato	44

Appendice II - Regolamento interno della Corte Internazionale di Arbitrato **45**

Articolo 1	Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato	45
Articolo 2	Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI	46
Articolo 3	Rapporti tra i membri della Corte e i Comitati nazionali e Gruppi della CCI	47
Articolo 4	Comitato della Corte	47
Articolo 5	Il Segretariato della Corte	48
Articolo 6	Esame dei lodi	48

Appendice III – Spese e onorari dell’arbitrato		49
Articolo 1	Anticipo sulle spese	49
Articolo 2	Costi e onorari	51
Articolo 3	La CCI come autorità di nomina	53
Articolo 4	Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri	53
Appendice IV – Tecniche di gestione del procedimento		57
Appendice V – Regole dell’arbitro d’urgenza		59
Articolo 1	Istanza di Misure d’urgenza	59
Articolo 2	Nomina dell’arbitro d’urgenza; trasmissione del fascicolo	61
Articolo 3	Ricusazione di un arbitro d’urgenza	62
Articolo 4	Sede del procedimento davanti all’arbitro d’urgenza	62
Articolo 5	Procedimento	63
Articolo 6	Ordinanza	63
Articolo 7	Spese del procedimento davanti all’arbitro d’urgenza	64
Articolo 8	Regola generale	65
CLAUSOLE DI ARBITRATO		67

INDICE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE	71	
Articolo 1	Disposizioni introduttive	72
Articolo 2	Inizio del Procedimento quando c'è un accordo di ricorrere al Regolamento	73
Articolo 3	Inizio del Procedimento quando non c'è un preventivo accordo di ricorrere al Regolamento	74
Articolo 4	Sede e lingua(e) della mediazione	75
Articolo 5	Scelta del Mediatore	75
Articolo 6	Onorari e spese	77
Articolo 7	Conduzione della mediazione	78
Articolo 8	Chiusura del Procedimento	78
Articolo 9	Riservatezza	79
Articolo 10	Disposizioni generali	80
Appendice - Onorari e spese	82	
Articolo 1	Diritti di registrazione	82
Articolo 2	Diritti amministrativi	82
Articolo 3	Onorari e spese del Mediatore	83
Articolo 4	Precedente arbitrato CCI	84
Articolo 5	Valuta, IVA e ambito di applicazione	84
Articolo 6	La CCI come autorità di nomina	85
CLAUSOLE DI MEDIAZIONE	87	

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

Regolamento di arbitrato della Camera
di Commercio Internazionale

In vigore dal 1° gennaio 2012



ARTICOLO 1

Corte Internazionale di Arbitrato

- 1 La Corte Internazionale di Arbitrato (la “Corte”) della Camera di Commercio Internazionale (la “CCI”) è l’organo arbitrale indipendente della CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell’Appendice I.
- 2 La Corte non risolve essa stessa le controversie. Essa amministra la soluzione delle controversie da parte di tribunali arbitrali in conformità del Regolamento di arbitrato della CCI (il “Regolamento”). La Corte è l’unico organo autorizzato ad amministrare arbitrati in base al Regolamento, compresi l’esame e l’approvazione dei lodi resi in conformità con il Regolamento. Essa adotta il proprio regolamento interno, che è contenuto nell’Appendice II (il “Regolamento interno”).
- 3 Il Presidente della Corte (il “Presidente”), oppure, in sua assenza o su sua richiesta, uno dei Vicepresidenti, può adottare decisioni urgenti per conto della Corte, a condizione che la Corte ne sia informata alla prima riunione successiva.
- 4 In conformità del Regolamento interno, la Corte può delegare ad uno o più comitati composti da propri membri il potere di assumere determinate decisioni, a condizione che la Corte ne sia informata alla prima riunione successiva.
- 5 La Corte è assistita nella sua attività dal Segretariato della Corte (il “Segretariato”) sotto la direzione del suo Segretario Generale (il “Segretario Generale”).

ARTICOLO 2

Definizioni

Nel Regolamento:

- (i) “tribunale arbitrale” indica uno o più arbitri;
- (ii) “attore” indica uno o più attori, “convenuto” indica uno o più convenuti, e “parte chiamata in arbitrato” indica una o più parti chiamate in arbitrato;
- (iii) “parte” o “parti” indica attori, convenuti o parti chiamate in arbitrato;
- (iv) “domanda” o “domande” indica ogni domanda di una parte nei confronti di un'altra;
- (v) “lodo” indica, *inter alia*, un lodo interlocutorio, parziale o finale.

ARTICOLO 3

Notificazioni o comunicazioni scritte; termini

- 1 Tutte le memorie e le altre comunicazioni scritte delle parti, come pure tutti i documenti ad esse allegati, devono essere prodotti in tanti esemplari quante sono le parti, più una per ciascun arbitro e una per il Segretariato. Una copia di ogni notificazione o comunicazione del tribunale arbitrale alle parti deve essere inviata al Segretariato.
- 2 Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale devono essere effettuate all'ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo rappresentante, comunicato dalla stessa o dall'altra parte. Tale notificazione o comunicazione può essere effettuata mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, email od ogni altro mezzo di telecomunicazione che fornisca prova dell'avvenuta trasmissione.
- 3 Una notificazione o comunicazione si considera eseguita alla data in cui è stata ricevuta dalla parte destinataria o dal suo rappresentante, o sarebbe stata ricevuta se eseguita in conformità con l'articolo 3(2).

- 4 I termini previsti o disposti in conformità del Regolamento decorrono dal giorno successivo a quello in cui una notificazione o comunicazione si considera eseguita ai sensi dell'articolo 3(3). Quando il giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo nello Stato in cui la notificazione o comunicazione si considera eseguita, il termine decorre dal primo giorno lavorativo successivo. Le festività ufficiali e i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se l'ultimo giorno del termine è una festività ufficiale o un giorno non lavorativo nello Stato nel quale la notificazione o comunicazione si considera eseguita, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 4

Domanda di arbitrato

- 1 Una parte che intenda ricorrere all'arbitrato in base al Regolamento deve presentare una domanda di arbitrato (la "Domanda") al Segretariato presso uno qualsiasi degli uffici indicati nel Regolamento interno. Il Segretariato notifica all'attore e al convenuto l'avvenuto ricevimento della Domanda e la data di tale ricevimento.
- 2 La data alla quale la Domanda è ricevuta dal Segretariato è considerata a tutti gli effetti la data d'inizio del procedimento arbitrale.
- 3 La Domanda contiene le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione completa, la descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna delle parti;
 - b) il nome completo, l'indirizzo e gli altri recapiti della persona o delle persone che rappresentano l'attore nell'arbitrato;
 - c) una descrizione della natura e delle circostanze della controversia all'origine delle domande e sulla base delle quali le domande sono formulate;
 - d) le conclusioni e l'ammontare delle domande quantificate e, nella misura del possibile, una stima del valore monetario delle altre domande;
 - e) gli accordi rilevanti, e in particolare la convenzione arbitrale o le convenzioni arbitrali;
 - f) nel caso in cui le domande siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda è formulata;
 - g) proposta riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi degli articoli 12 e 13, nonché la designazione di un arbitro ove richiesta da tali disposizioni;
 - h) ogni precisazione rilevante e ogni osservazione o proposta riguardo alla sede dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

Con la Domanda l'attore può presentare ogni altro documento o informazione che consideri opportuno o che possa contribuire all'efficace risoluzione della controversia.

4 L'attore:

- a) trasmette la Domanda nel numero di copie previsto all'articolo 3(1) e
- b) effettua il pagamento dei diritti di registrazione previsti dall'Appendice III ("Spese e onorari dell'arbitrato") in vigore alla data in cui la Domanda è presentata.

Se l'attore non ottempera a tali adempimenti, il Segretariato può fissare un termine entro cui l'attore deve ottemperare. In difetto, il procedimento viene interrotto, salvo il diritto dell'attore di formulare le medesime domande successivamente con un'altra Domanda.

- 5 Una volta che dispone del numero sufficiente di copie e che è stato effettuato il pagamento dell'anticipo sui diritti amministrativi, il Segretariato trasmette una copia della Domanda e dei documenti ad essa allegati al convenuto per la risposta alla Domanda.

ARTICOLO 5

Risposta alla Domanda; domande riconvenzionali

- 1 Entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Segretariato, il convenuto trasmette una risposta (la "Risposta") contenente le seguenti informazioni:
 - a) la sua denominazione completa e descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti;
 - b) il nome completo, l'indirizzo e gli altri recapiti della persona o delle persone che rappresentano il convenuto nell'arbitrato;
 - c) i suoi commenti circa la natura e le circostanze della controversia all'origine delle domande e sulla base delle quali le domande sono formulate;
 - d) la sua risposta alle conclusioni dell'attore;

- e) ogni osservazione o proposta riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta alla luce delle proposte dell'attore e in base agli articoli 12 e 13, nonché la designazione di un arbitro ove richiesta da tali disposizioni;
- f) ogni osservazione o proposta riguardo alla sede dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

Con la Risposta il convenuto può presentare ogni altro documento o informazione che consideri opportuno o che possa contribuire all'efficace risoluzione della controversia.

- 2 Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la Risposta, a condizione che la richiesta di proroga contenga osservazioni o proposte del convenuto riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 12 e 13, la designazione di un arbitro. In difetto, la Corte procede in conformità con il Regolamento.
- 3 La Risposta è trasmessa al Segretariato nel numero di copie previsto all'articolo 3(1).
- 4 Il Segretariato trasmette la Risposta e i documenti ad essa allegati a tutte le altre parti.
- 5 Eventuali domande riconvenzionali del convenuto sono presentate con la Risposta e contengono:
 - a) una descrizione della natura e delle circostanze della controversia all'origine delle domande riconvenzionali e sulla base delle quali sono formulate le domande riconvenzionali;
 - b) le conclusioni e l'ammontare delle domande riconvenzionali quantificate e, nella misura del possibile, una stima del valore monetario delle altre domande riconvenzionali;
 - c) gli accordi rilevanti, e in particolare la convenzione arbitrale o le convenzioni arbitrali; e
 - d) qualora le domande riconvenzionali siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ciascuna domanda riconvenzionale è formulata.

Con le domande riconvenzionali, il convenuto può presentare ogni altro documento o informazione che consideri opportuno o che possa contribuire all'efficace risoluzione della controversia.

- 6 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle domande riconvenzionali trasmesse dal Segretariato, l'attore trasmette una replica alle domande riconvenzionali. Prima di trasmettere il fascicolo al tribunale arbitrale, il Segretariato può accordare all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

ARTICOLO 6

Effetti della convenzione arbitrale

- 1 Quando le parti hanno convenuto di ricorrere all'arbitrato in base al Regolamento, si presume che esse abbiano per ciò stesso fatto riferimento al Regolamento in vigore alla data d'inizio dell'arbitrato, a meno che non abbiano concordato di fare riferimento al Regolamento in vigore alla data di conclusione della convenzione arbitrale.
- 2 Accordandosi per l'arbitrato in base al Regolamento, le parti accettano che l'arbitrato sia amministrato dalla Corte.
- 3 Se una delle parti nei cui confronti è stata formulata una pretesa non presenta una Risposta, o solleva una o più eccezioni riguardo all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale o riguardo alla possibilità che tutte le domande sollevate nell'arbitrato siano decise in un singolo arbitrato, l'arbitrato procede ed ogni questione relativa alla giurisdizione o alla possibilità che le domande siano decise in quell'arbitrato è decisa direttamente dal tribunale arbitrale, salvo che il Segretario Generale rimetta la questione alla Corte affinché questa assuma una decisione ai sensi dell'articolo 6(4).
- 4 In tutti i casi rimessi alla Corte in base all'articolo 6(3), la Corte decide se e in che misura l'arbitrato può procedere. L'arbitrato procede se e nella misura in cui la Corte constata *prima facie* la possibilità dell'esistenza di una convenzione arbitrale che richiama il Regolamento. In particolare:

- (i) quando vi sono più di due parti, l'arbitrato procede tra le parti, comprese eventuali parti chiamate in arbitrato ai sensi dell'articolo 7, nei confronti delle quali la Corte constati *prima facie* la possibilità dell'esistenza di una convenzione arbitrale che richiama il Regolamento e che le vincola tutte; e
- (ii) quando sono formulate domande ai sensi dell'articolo 9 sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'arbitrato procede riguardo alle domande rispetto alle quali la Corte constati *prima facie* che (a) le convenzioni arbitrali in base alle quali tali domande sono formulate potrebbero essere compatibili, e (b) tutte le parti all'arbitrato potrebbero aver convenuto che tali domande possono essere decise in un singolo arbitrato.

La decisione della Corte ai sensi dell'articolo 6(4) non pregiudica l'ammissibilità o il merito dell'eccezione o delle eccezioni delle parti.

- 5 Con riferimento a tutte le questioni decise dalla Corte ai sensi dell'articolo 6(4), ad eccezione di quelle che riguardano parti o domande rispetto alle quali la Corte decide che l'arbitrato non può procedere, la decisione circa la competenza del tribunale arbitrale spetta allo stesso tribunale arbitrale.
- 6 Una volta notificata alle parti, la decisione della Corte ai sensi dell'articolo 6(4), secondo cui l'arbitrato non può procedere rispetto a tutte o ad alcune delle parti, non pregiudica il diritto delle parti di rivolgersi a qualsiasi giudice competente per chiedere se, e rispetto a quali tra esse, esista una convenzione arbitrale vincolante.
- 7 Quando la Corte decide ai sensi dell'articolo 6(4) che l'arbitrato non può procedere rispetto ad alcuna delle domande, tale decisione non impedisce ad una parte di ripresentare la medesima domanda successivamente in un altro procedimento.
- 8 Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o astensione.

- 9 Salvo diverso accordo, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno per effetto di eccezioni di inesistenza o invalidità del contratto, purché la validità della convenzione arbitrale venga accertata dal tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è competente a pronunciarsi sui diritti delle parti e a decidere delle loro domande ed eccezioni anche in caso di inesistenza o invalidità del contratto.

ARTICOLO 7

Chiamata in arbitrato di altre parti

- 1 Una parte che intenda chiamare in arbitrato un'altra parte presenta al Segretariato la propria domanda di arbitrato nei confronti di tale altra parte (la "Chiamata in arbitrato"). La data alla quale la Chiamata in arbitrato è ricevuta dal Segretariato è considerata, a tutti gli effetti, la data d'inizio dell'arbitrato nei confronti della parte chiamata in arbitrato. La Chiamata in arbitrato è soggetta alle disposizioni degli articoli 6(3)—6(7) e 9. Dopo la conferma o la nomina di un arbitro, non è più possibile la Chiamata in arbitrato di altre parti, salvo diverso accordo di tutte le parti, compresa quella chiamata in arbitrato. Il Segretariato può accordare un termine per la presentazione di una Chiamata in arbitrato.
- 2 La Chiamata in arbitrato contiene le seguenti informazioni:
 - a) il numero di riferimento dell'arbitrato pendente;
 - b) la denominazione completa, la descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna delle parti, compresa la parte chiamata in arbitrato; e
 - c) le informazioni indicate all'articolo 4(3), lettere c), d), e) ed f).

La parte che formula la Chiamata in arbitrato può produrre con essa i documenti e le informazioni che consideri opportuni o che possano contribuire all'efficace risoluzione della controversia.
- 3 Le disposizioni degli articoli 4(4) e 4(5) sono applicabili, *mutatis mutandis*, alla Chiamata in arbitrato.
- 4 La parte chiamata in arbitrato trasmette una Risposta ai sensi, *mutatis mutandis*, degli articoli 5(1)—5(4). La parte chiamata in arbitrato può formulare domande nei confronti di ogni altra parte ai sensi dell'articolo 8.

ARTICOLO 8

Domande tra parti plurime

- 1 In un arbitrato con pluralità di parti, le domande possono essere proposte da ogni parte nei confronti di ogni altra parte in conformità degli articoli 6(3)—6(7) e 9 e a condizione che non vengano formulate domande nuove dopo la sottoscrizione dell'Atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte senza l'autorizzazione del tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 23(4).
- 2 Ogni parte che formula una domanda ai sensi dell'articolo 8(1) fornisce le informazioni indicate all'articolo 4(3), lettere c), d), e) ed f).
- 3 Prima che il Segretariato trasmetta il fascicolo al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 16, ad ogni domanda formulata si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 4(4), lettera a), 4(5), 5(1), ad eccezione delle lettere a), b), e) ed f), 5(2), 5(3) e 5(4). Successivamente alla trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, quest'ultimo determina la procedura per la formulazione delle domande.

ARTICOLO 9

Pluralità di contratti

Le domande derivanti da, o relative a, contratti diversi possono essere formulate in un unico arbitrato secondo le disposizioni degli articoli 6(3)—6(7) e 23(4), anche se formulate in base a una o più convenzioni arbitrali che richiamino il Regolamento.

ARTICOLO 10

Riunione di arbitrati

Su istanza di parte la Corte può riunire in un unico arbitrato due o più arbitrati pendenti ai sensi del Regolamento se:

- a) le parti hanno acconsentito alla riunione; o
- b) tutte le domande formulate negli arbitrati si basano sulla medesima convenzione arbitrale; o
- c) nel caso in cui le domande formulate negli arbitrati si basino su più di una convenzione arbitrale, gli arbitrati siano tra le stesse parti, le controversie dedotte in arbitrato riguardino lo stesso rapporto giuridico e la Corte consideri le convenzioni arbitrali compatibili.

Nel decidere sulla riunione, la Corte può tener conto di ogni circostanza che consideri rilevante, compreso il fatto che uno o più arbitri siano stati confermati o nominati in più di un arbitrato e, in caso affermativo, se gli stessi o altri arbitri siano stati confermati o nominati.

In caso di riunione, gli arbitrati sono riuniti nell'arbitrato iniziato per primo, salvo diverso accordo delle parti.

ARTICOLO 11

Disposizioni generali

- 1 Ciascun arbitro deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.
- 2 Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza. Egli comunica per iscritto al Segretariato i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza agli occhi delle parti e ogni circostanza che potrebbe ingenerare ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità. Il Segretariato comunica per iscritto tali informazioni alle parti e accorda loro un termine per eventuali commenti.
- 3 L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti ogni fatto o circostanza di natura analoga a quelle menzionate all'articolo 11(2) che si verifichi nel corso dell'arbitrato e che riguardi la sua imparzialità o indipendenza.
- 4 Le decisioni della Corte in merito alla nomina, conferma, ricusazione e sostituzione di un arbitro sono definitive e le relative motivazioni non sono rese note.
- 5 Accettando la nomina, gli arbitri si impegnano a svolgere le proprie funzioni nel rispetto del Regolamento.
- 6 Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito ai sensi degli articoli 12 e 13.

ARTICOLO 12

Costituzione del tribunale arbitrale

Numero degli arbitri

- 1 Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.
- 2 In assenza di accordo delle parti sul numero di arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, salvo che non consideri la controversia tale da richiedere la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione della decisione della Corte e il convenuto designa un arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione della designazione dell'attore. Se una parte non provvede alla designazione di un arbitro, la designazione è effettuata dalla Corte.

Arbitro unico

- 3 Quando le parti hanno convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salva conferma della Corte. In assenza di designazione dell'arbitro unico ad opera delle parti entro 30 giorni dalla data in cui la Domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale ulteriore termine accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.

Tre arbitri

- 4 Quando le parti hanno convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella Domanda e nella Risposta, un arbitro, salva conferma della Corte. Se una parte non provvede alla designazione di un arbitro, la nomina è effettuata dalla Corte.
- 5 Quando la soluzione della controversia viene deferita a tre arbitri, il terzo, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, salvo che le parti abbiano convenuto una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 13. Se tale procedura non conduce alla designazione entro 30 giorni dalla conferma o dalla nomina dei co-arbitri, o entro l'eventuale diverso termine convenuto dalle parti o stabilito dalla Corte, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

- 6 In presenza di più attori o di più convenuti, e quando la soluzione della controversia viene deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente, e i convenuti congiuntamente, designano un arbitro, salva conferma ai sensi dell'articolo 13.
- 7 Se una parte è stata chiamata in arbitrato, e quando la soluzione della controversia viene deferita a tre arbitri, la parte chiamata in arbitrato può designare un arbitro congiuntamente con l'attore (o gli attori), o con il convenuto (o i convenuti), salva conferma ai sensi dell'articolo 13.
- 8 In assenza di designazione congiunta ai sensi degli articoli 12(6) o 12(7), e quando tutte le parti non si accordino sulle modalità di costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare tutti i membri del tribunale arbitrale e sceglie uno di essi quale presidente. In tal caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea a svolgere le funzioni di arbitro, applicando l'articolo 13 qualora lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 13

Nomina e conferma degli arbitri

- 1 Nel confermare o nominare gli arbitri, la Corte tiene conto della loro nazionalità e residenza e degli altri rapporti con gli Stati di cui le parti o gli altri arbitri hanno la nazionalità, nonché della disponibilità e della capacità degli arbitri di condurre un arbitrato conformemente al Regolamento. Lo stesso si applica quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 13(2).
- 2 Il Segretario Generale può confermare co-arbitri, arbitri unici e presidenti dei tribunali arbitrali designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che la dichiarazione da essi trasmessa non contenga riserve in merito all'imparzialità e all'indipendenza, o che una dichiarazione d'imparzialità e indipendenza con riserve non abbia dato luogo a contestazioni. La conferma viene comunicata alla Corte alla prima riunione successiva. Se il Segretario Generale ritiene che un co-arbitro, un arbitro unico o il presidente di un tribunale arbitrale non debba essere confermato, la questione è rimessa alla Corte.
- 3 Quando la nomina di un arbitro spetta alla Corte, essa vi procede su proposta del Comitato nazionale o Gruppo della CCI che ritiene appropriato. Se la Corte non accetta la proposta ricevuta, o se il Comitato nazionale o Gruppo non formula la proposta nel termine assegnato dalla Corte, questa può reiterare la richiesta, chiedere una proposta ad un altro Comitato nazionale o Gruppo che ritiene appropriato, ovvero nominare direttamente chiunque reputi idoneo.
- 4 La Corte può anche nominare direttamente come arbitro chiunque reputi idoneo se:
 - a) una o più delle parti è uno Stato o sostiene di essere un ente pubblico; o
 - b) la Corte ritiene opportuno nominare un arbitro di uno Stato o territorio in cui non vi sia un Comitato nazionale o Gruppo; o

- c) il Presidente attesta alla Corte la presenza di circostanze che, a suo parere, rendono necessaria ed opportuna una nomina diretta.
- 5 L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve avere nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano ed in assenza di eccezioni delle parti nel termine assegnato dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può avere la medesima nazionalità di una delle parti.

ARTICOLO 14

Ricusazione degli arbitri

- 1 La ricusazione di un arbitro per difetto d'imparzialità o d'indipendenza o per altri motivi si propone inviando al Segretariato un'istanza scritta, in cui siano specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.
- 2 La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dalla parte ricusante della notificazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella del ricevimento di tale notificazione.
- 3 La Corte decide dell'ammissibilità e contestualmente, se del caso, del merito della ricusazione dopo che il Segretariato ha consentito all'arbitro interessato, all'altra parte o parti, e ad ogni altro membro del tribunale arbitrale di presentare osservazioni scritte entro un congruo termine. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

ARTICOLO 15

Sostituzione degli arbitri

- 1 La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di dimissioni, ricusazione o richiesta di tutte le parti accolte dalla Corte.
- 2 La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte quando essa accerta che egli è impedito *de jure* o *de facto* dallo svolgere le funzioni, ovvero non svolge le funzioni in conformità del Regolamento o entro i termini previsti.
- 3 Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte ritenga opportuno applicare l'articolo 15(2), essa assume una decisione dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli eventuali altri arbitri hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni scritte entro un congruo termine. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
- 4 Quando si debba procedere alla sostituzione di un arbitro, la Corte può decidere se seguire la procedura di designazione originaria. Una volta ricostituito, il tribunale arbitrale decide, sentite le parti, se, e in che misura, i precedenti atti del procedimento debbano essere ripetuti davanti al tribunale arbitrale ricostituito.
- 5 In caso di morte o cessazione di un arbitro dalle funzioni ai sensi degli articoli 15(1) o 15(2) successivamente alla chiusura del procedimento, invece di sostituire l'arbitro, la Corte può decidere, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano l'arbitrato. Nell'assumere questa decisione, la Corte considera il parere degli altri arbitri e delle parti e ogni elemento che ritenga rilevante.

ARTICOLO 16

Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo è stato costituito, a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio siano stati versati.

ARTICOLO 17

Prova dei poteri di rappresentanza

In ogni momento successivo all'inizio dell'arbitrato, il tribunale arbitrale o il Segretariato possono chiedere ai rappresentanti delle parti prova dei loro poteri di rappresentanza.

ARTICOLO 18

La sede dell'arbitrato

- 1 La sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, salvo accordo delle parti al riguardo.
- 2 Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.
- 3 Il tribunale arbitrale può deliberare in ogni luogo ritenga opportuno.

ARTICOLO 19

Regole applicabili al procedimento

Il procedimento davanti al tribunale arbitrale è disciplinato dal Regolamento e, nel silenzio dello stesso, dalle regole che le parti o, in difetto, il tribunale arbitrale, abbiano designato, riferendosi o meno alle regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.

ARTICOLO 20

Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto di ogni circostanza rilevante, compresa la lingua del contratto.

ARTICOLO 21

Regole di diritto applicabili

- 1 Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In assenza di accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate.
- 2 Il tribunale arbitrale tiene conto delle eventuali disposizioni contrattuali convenute dalle parti e degli eventuali usi del commercio pertinenti.
- 3 Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo se le parti hanno convenuto di conferirgli tali poteri.

ARTICOLO 22

Svolgimento dell'arbitrato

- 1 Il tribunale arbitrale e le parti si adoperano affinché l'arbitrato sia condotto in maniera sollecita ed economicamente efficiente, tenuto conto della complessità e del valore della controversia.
- 2 Per assicurare un'efficiente gestione del procedimento, sentite le parti, il tribunale arbitrale può adottare le misure procedurali che ritiene opportune, purché non in contrasto con quanto convenuto dalle parti.
- 3 Il tribunale arbitrale può, su istanza di parte, pronunciare ordinanze relative alla riservatezza del procedimento arbitrale o di ogni altro aspetto attinente all'arbitrato, e può adottare misure destinate alla protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.
- 4 In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le proprie funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte una ragionevole opportunità di essere sentita.
- 5 Le parti si impegnano ad ottemperare alle ordinanze del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 23

Atto di missione

- 1 Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base dei documenti o in presenza delle parti, e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle stesse, un documento che precisa i termini del proprio mandato. Questo documento contiene:
 - a) la denominazione completa, la descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna parte e di ogni persona che rappresenta una parte nell'arbitrato;
 - b) gli indirizzi ai quali possono essere effettuate le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
 - c) un'esposizione sommaria delle domande rispettive delle parti e delle conclusioni di ciascuna parte, con l'indicazione dell'ammontare delle domande quantificate e, per quanto possibile, una stima del valore monetario delle altre domande;
 - d) a meno che il tribunale arbitrale non lo consideri inopportuno, l'indicazione delle questioni controverse da risolvere;
 - e) il nome completo, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuno degli arbitri;
 - f) la sede dell'arbitrato;
 - g) indicazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, il riferimento ai poteri conferiti al tribunale arbitrale di agire come amichevole compositore o di decidere *ex aequo et bono*.
- 2 L'atto di missione è sottoscritto dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte l'atto di missione firmato da esso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su richiesta motivata del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

- 3 Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto di missione o di firmarlo, esso viene presentato alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione è firmato ai sensi dell'articolo 23(2) o approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.
- 4 Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte, le parti non possono formulare nuove domande che eccedano i limiti dell'atto di missione, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale, il quale tiene conto della natura di tali nuove domande, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

ARTICOLO 24

Riunione di gestione del procedimento e calendario del procedimento

- 1 Quando redige l'atto di missione, o appena possibile successivamente, il tribunale arbitrale convoca una riunione di gestione del procedimento per consultare le parti sulle misure procedurali che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 22(2). Tali misure possono comprendere una o più tecniche di gestione del procedimento descritte nell'Appendice IV.
- 2 Durante tale riunione o a seguito di essa, il tribunale arbitrale adotta il calendario del procedimento che intende seguire per lo svolgimento dell'arbitrato. Il calendario del procedimento e ogni sua modifica vengono comunicati alla Corte e alle parti.
- 3 Per assicurare la perdurante efficienza della gestione del procedimento, il tribunale arbitrale, sentite le parti in un'ulteriore riunione di gestione dell'arbitrato o in altro modo, può adottare ulteriori misure procedurali o modificare il calendario del procedimento.

- 4 Le riunioni di gestione del procedimento possono tenersi di persona, per videoconferenza, telefono o analoghi mezzi di comunicazione. In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale decide le modalità di svolgimento della riunione. Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di presentare proposte per la gestione del procedimento prima di tale riunione e di partecipare ad ogni riunione di gestione del procedimento di persona o tramite un rappresentante interno.

ARTICOLO 25

Istruzione della causa

- 1 Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi con tutti i mezzi appropriati.
- 2 Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e di tutti i documenti su cui esse fanno affidamento, il tribunale arbitrale sente le parti personalmente in contraddittorio se richiesto da una di esse, e, in difetto, può decidere d'ufficio di sentirle.
- 3 Il tribunale arbitrale può decidere di sentire testimoni, esperti nominati dalle parti od ogni altra persona, in presenza delle parti o in loro assenza, a condizione che esse siano state debitamente convocate.
- 4 Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti, definirne il mandato e riceverne i rapporti. Su richiesta di una parte, in udienza le parti possono porre domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.
- 5 In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di fornire prove ulteriori.
- 6 Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, salvo che una di esse richieda un'udienza.

ARTICOLO 26

Udienze

- 1 Quando deve tenersi un'udienza, il tribunale arbitrale convoca le parti con congruo preavviso a comparire nel giorno e luogo fissati.
- 2 Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione benché regolarmente convocata, il tribunale arbitrale può decidere che l'udienza si tenga.
- 3 Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze, alle quali le parti hanno diritto di essere presenti. Salvo consenso del tribunale arbitrale e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento.
- 4 Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

ARTICOLO 27

Chiusura del procedimento e termini di deposito del progetto di lodo

Appena possibile successivamente all'ultimo tra l'udienza relativa alle questioni che devono essere decise con un lodo e il deposito delle ultime memorie autorizzate su tali questioni, il tribunale arbitrale:

- a) dichiara chiuso il procedimento riguardo alle questioni da decidere con il lodo; e
- b) informa il Segretariato e le parti della data entro la quale prevede di depositare il progetto di lodo per l'esame della Corte ai sensi dell'articolo 33.

Dopo la chiusura del procedimento non sono ammesse nuove memorie o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove relative alle questioni da decidere con il lodo, salva richiesta o autorizzazione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 28

Misure cautelari e provvisorie

- 1 Salvo diverso accordo tra le parti, non appena ricevuto il fascicolo, il tribunale arbitrale può, su istanza di parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga opportuna. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con ordinanza motivata, oppure con lodo, come il tribunale arbitrale ritiene opportuno.
- 2 Prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, e in circostanze appropriate anche successivamente, le parti possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta di tali misure a un'autorità giudiziaria o l'istanza d'esecuzione delle misure disposte dal tribunale arbitrale non è considerata violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudica i poteri del tribunale arbitrale al riguardo. Tali richieste e i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria devono essere notificati senza indugio al Segretariato. Quest'ultimo ne informa il tribunale arbitrale.

ARTICOLO 29

L'arbitro d'urgenza

- 1 Una parte che necessiti misure cautelari o provvisorie che non possono essere differite fino alla costituzione di un tribunale arbitrale (“Misure d’urgenza”) può chiedere tali misure in base alle Regole dell’arbitro d’urgenza di cui all’Appendice V. Tale istanza è ammessa solo se ricevuta dal Segretariato prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 16, anche se la parte istante ha già depositato la domanda di arbitrato.
- 2 La decisione dell’arbitro d’urgenza è resa in forma di ordinanza. Le parti si impegnano ad ottemperare alle ordinanze dell’arbitro d’urgenza.
- 3 L’ordinanza dell’arbitro d’urgenza non vincola il tribunale arbitrale riguardo ad ogni questione o controversia in essa decisa. Il tribunale arbitrale può modificare, revocare o annullare l’ordinanza e ogni sua successiva modifica da parte dall’arbitro d’urgenza.
- 4 Il tribunale arbitrale decide su ogni richiesta o domanda delle parti relativa al procedimento davanti all’arbitro d’urgenza, compresa la ripartizione dei costi di tale procedimento e ogni domanda derivante dall’ottemperanza o mancata ottemperanza all’ordinanza o in relazione ad essa.
- 5 Gli articoli 29(1)–29(4) e le Regole dell’arbitro d’urgenza di cui all’Appendice V (in prosieguo, cumulativamente definite le “Disposizioni sull’arbitro d’urgenza”) sono applicabili solo nei confronti delle parti che abbiano sottoscritto una convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento su cui si basa l’istanza o ai loro successori.
- 6 Le Disposizioni sull’arbitro d’urgenza non sono applicabili se:
 - a) la convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento è stata conclusa prima dell’entrata in vigore del Regolamento;
 - b) le parti hanno convenuto di escludere le Disposizioni sull’arbitro d’urgenza; o

- c) le parti hanno convenuto l'applicazione di un altro procedimento pre-arbitrale che prevede la concessione di misure provvisorie, cautelari o simili.
- 7 Le Disposizioni sull'arbitro d'urgenza non sono considerate tali da impedire a una parte di chiedere misure urgenti provvisorie o cautelari a un'autorità giudiziaria competente in ogni momento precedente un'istanza di tali misure, e in circostanze appropriate anche successivamente, in conformità del Regolamento. Un'istanza di tali misure a un'autorità giudiziaria competente non è considerata violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale. Tali istanze e i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria devono essere notificati senza indugio al Segretariato.

ARTICOLO 30

Termine per emettere il lodo finale

- 1 Il termine per la pronuncia del lodo finale da parte del tribunale arbitrale è di sei mesi. Tale termine decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del tribunale arbitrale o delle parti dell'atto di missione o, in caso di applicazione dell'articolo 23(3), dalla data di notificazione da parte del Segretariato al tribunale arbitrale dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte. La Corte può accordare un diverso termine sulla base del calendario del procedimento di cui all'articolo 24(2).
- 2 La Corte può prorogare il termine su richiesta motivata del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

ARTICOLO 31

Pronuncia del lodo

- 1 In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si formi una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
- 2 Il lodo deve essere motivato.
- 3 Il lodo si considera pronunciato alla sede dell'arbitrato alla data in esso indicata.

ARTICOLO 32

Lodo su accordo delle parti

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 16, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

ARTICOLO 33

Esame del lodo da parte della Corte

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, salva la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su questioni inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, quanto alla forma, dalla Corte.

ARTICOLO 34

Notifica, deposito ed esecutività del lodo

- 1 Una volta pronunciato, il lodo è notificato alle parti dal Segretariato nel testo sottoscritto dal tribunale arbitrale, a condizione che i costi dell'arbitrato siano stati interamente versati alla CCI dalle parti o da una di esse.
- 2 Copie supplementari certificate come autentiche dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.
- 3 A fronte della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 34(1), le parti rinunciano ad ogni altra forma di notificazione o deposito da parte del tribunale arbitrale.
- 4 Un originale di ogni lodo pronunciato ai sensi del presente Regolamento è depositato presso il Segretariato.
- 5 Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra necessaria formalità.
- 6 Il lodo è vincolante per le parti. La sottoposizione della controversia al Regolamento comporta per le parti l'impegno a dare prontamente esecuzione al lodo e la presunzione che esse abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunciare.

ARTICOLO 35

Correzione ed interpretazione del lodo; rinvio del lodo

- 1 Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore di natura analoga contenuto nel lodo, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.
- 2 Ogni richiesta di una parte di correzione di un errore del tipo indicato all'articolo 35(1) o di interpretazione del lodo deve essere presentata nel numero di copie previsto all'articolo 3(1) al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo dalla parte istante. Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda all'altra parte un termine breve, di norma non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dall'altra parte, per presentare commenti. Il tribunale arbitrale sottopone la decisione sulla richiesta alla Corte in forma di progetto non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dall'altra parte o entro il diverso termine eventualmente deciso dalla Corte.
- 3 La decisione di correzione o di interpretazione del lodo ha la forma di un *addendum* e costituisce parte integrante del lodo. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 31, 33 e 34.
- 4 Nel caso in cui un'autorità giudiziaria rinvii un lodo al tribunale arbitrale, le disposizioni degli articoli 31, 33, 34 e del presente articolo 35 si applicano, *mutatis mutandis*, ad ogni *addendum* o lodo pronunciato a seguito di tale rinvio. La Corte può adottare tutte le misure necessarie a consentire al tribunale arbitrale di ottemperare ai termini del rinvio, e può determinare un anticipo a copertura degli onorari e spese supplementari del tribunale arbitrale e dei diritti amministrativi supplementari della CCI.

ARTICOLO 36

Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato

- 1 Dopo il ricevimento della Domanda, il Segretario Generale può chiedere all'attore di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione. Ogni anticipo provvisorio versato è considerato come pagamento parziale da parte dell'attore di ogni anticipo sulle spese fissato dalla Corte ai sensi del presente articolo 36.
- 2 Appena possibile, la Corte determina l'anticipo sulle spese in un importo prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI relativi alle domande delle parti, salvo che siano state formulate domande ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8, nel qual caso si applica l'articolo 36(4). L'anticipo sulle spese determinato dalla Corte ai sensi del presente articolo 36(2) è versato in parti eguali dall'attore e dal convenuto.
- 3 Qualora il convenuto abbia formulato domande riconvenzionali ai sensi dell'articolo 5 o in altro modo, la Corte può determinare anticipi separati sulle spese per le domande principali e per le domande riconvenzionali. Quando la Corte ha determinato anticipi separati, ciascuna parte è tenuta a versare l'anticipo relativo alle proprie domande.
- 4 Qualora siano formulate domande ai sensi dell'articolo 7 o 8, la Corte determina uno o più anticipi sulle spese che devono essere versati dalle parti secondo quanto da essa deciso. Quando la Corte abbia precedentemente determinato un anticipo sulle spese ai sensi del presente articolo 36, tale anticipo viene sostituito dall'anticipo o dagli anticipi determinati ai sensi del presente articolo 36(4), e l'ammontare di ogni anticipo precedentemente versato da qualsiasi parte è considerato come pagamento parziale della quota di sua spettanza dell'anticipo o degli anticipi per le spese, come determinato o determinati dalla Corte ai sensi del presente articolo 36(4).

- 5 L'ammontare di ogni anticipo sulle spese determinato dalla Corte ai sensi del presente articolo 36 può essere ricalcolato in ogni momento nel corso dell'arbitrato. In ogni caso, ciascuna parte può effettuare il versamento della quota di anticipo sulle spese di un'altra parte, qualora questa non provveda a versare la quota di sua spettanza.
- 6 In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale le relative domande sono considerate ritirate. Se una parte intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può ripresentare la medesima domanda successivamente in un altro procedimento.
- 7 Se una parte solleva un'eccezione di compensazione con riferimento a qualsiasi domanda, tale eccezione viene considerata come una domanda separata ai fini della determinazione dell'anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 37

Decisione sulle spese dell'arbitrato

- 1 Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data d'inizio dell'arbitrato, come pure gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale e le spese di difesa e le altre spese ragionevolmente sostenute dalle parti in relazione all'arbitrato.
- 2 Se lo ritiene necessario alla luce di circostanze eccezionali del caso di specie, la Corte può determinare gli onorari degli arbitri in misura superiore o inferiore a quanto risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

- 3 In qualsiasi momento durante il procedimento arbitrale il tribunale arbitrale può assumere decisioni in ordine a spese diverse da quelle che devono essere determinate dalla Corte ed ordinarne il versamento.
- 4 Il lodo definitivo liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione esse debbano essere ripartite tra le parti.
- 5 Nell'assumere decisioni in ordine alle spese, il tribunale arbitrale può prendere in considerazione ogni circostanza che ritenga rilevante, compresa la misura in cui ciascuna parte abbia condotto l'arbitrato in modo sollecito ed economicamente efficiente.
- 6 In caso di ritiro di tutte le domande o di interruzione dell'arbitrato prima della pronuncia di un lodo finale, la Corte determina gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI. Se le parti non si accordano sulla ripartizione delle spese dell'arbitrato o su altre questioni rilevanti relative alle spese, tali questioni sono decise dal tribunale arbitrale. Se, al momento del ritiro, il tribunale arbitrale non è stato costituito, ciascuna parte può chiedere alla Corte di procedere alla costituzione del tribunale arbitrale ai sensi del Regolamento, affinché il tribunale arbitrale possa assumere le decisioni circa le spese.

ARTICOLO 38

Modifica dei termini

- 1 Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo se approvato da quest'ultimo.
- 2 La Corte può prorogare d'ufficio i termini modificati ai sensi dell'articolo 38(1) se lo ritiene necessario per consentire al tribunale arbitrale e alla Corte di adempiere alle proprie funzioni conformemente al Regolamento.

ARTICOLO 39

Rinuncia a sollevare eccezioni

Una parte che partecipa all'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del Regolamento, di qualsiasi altra regola applicabile al procedimento, di qualsiasi istruzione del tribunale arbitrale o di qualsiasi prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, sarà ritenuta avere rinunciato a sollevare la relativa eccezione.

ARTICOLO 40

Limitazione di responsabilità

Gli arbitri, qualsiasi persona nominata dal tribunale arbitrale, l'arbitro d'urgenza, la Corte e i suoi membri, la CCI e i suoi dipendenti e i Comitati nazionali e Gruppi e i loro dipendenti e rappresentanti non sono responsabili nei confronti di chicchessia per atti od omissioni relativi a un arbitrato, salvo nella misura in cui tale limitazione di responsabilità sia proibita dalla legge applicabile.

ARTICOLO 41

Regola generale

In relazione ad ogni questione non espressamente disciplinata dal Regolamento, la Corte e il tribunale arbitrale agiscono nello spirito del Regolamento e si adoperano affinché il lodo sia suscettibile di esecuzione.

ARTICOLO 1

Funzione

- 1 La funzione della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.
- 2 Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.
- 3 I suoi membri sono indipendenti dai Comitati nazionali e Gruppi della CCI.

ARTICOLO 2

Composizione della Corte

La Corte è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri e dai membri supplenti (congiuntamente denominati membri). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato (Segretariato della Corte).

ARTICOLO 3

Nomina

- 1 Il Presidente è eletto dal Consiglio mondiale della CCI su raccomandazione del Comitato esecutivo della CCI.
- 2 Il Consiglio mondiale della CCI nomina i Vicepresidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei propri membri.
- 3 I membri della Corte sono nominati dal Consiglio mondiale della CCI su proposta dei Comitati nazionali o Gruppi, in ragione di un membro per ciascun Comitato nazionale o Gruppo.
- 4 Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio mondiale può nominare membri supplenti.

- 5 La durata della carica di tutti i membri, compresi, ai fini del presente paragrafo, il Presidente e i Vicepresidenti, è tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio mondiale nomina un successore per il resto della durata della carica. Su raccomandazione del Comitato esecutivo, la durata della carica di un membro può essere estesa oltre tre anni per decisione del Consiglio mondiale.

ARTICOLO 4

Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti su sua designazione. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente.

ARTICOLO 5

Comitati

La Corte può istituire uno o più Comitati e stabilirne le funzioni e l'organizzazione.

ARTICOLO 6

Riservatezza

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte disciplina la partecipazione alle riunioni proprie e dei propri Comitati e l'accesso al materiale relativo al lavoro della Corte e del suo Segretariato.

ARTICOLO 7

Modifiche del Regolamento di arbitrato

Ogni proposta della Corte di modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione di arbitrato e ADR prima di essere sottoposta al Comitato esecutivo della CCI per l'approvazione, salvo il potere della Corte di proporre modifiche o integrazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del Regolamento, o di ogni disposizione connessa del Regolamento, senza sottoporre tali proposte alla Commissione, al fine di tenere conto degli sviluppi della tecnologia informatica.

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CCI
APPENDICE II – REGOLAMENTO INTERNO DELLA
CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO****ARTICOLO 1**

**Carattere confidenziale dei lavori della Corte
Internazionale di Arbitrato**

- 1 Ai fini della presente Appendice, per membri della Corte si intendono anche il Presidente e i Vicepresidenti della Corte.
- 2 Le sessioni plenarie della Corte e le riunioni di un Comitato sono aperte solo ai suoi membri e al Segretariato.
- 3 Tuttavia, in circostanze eccezionali, il Presidente della Corte può invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.
- 4 I documenti sottoposti alla Corte o redatti da essa o dal Segretariato nel corso dei procedimenti davanti alla Corte sono comunicati solo ai membri della Corte, al Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni della Corte.
- 5 Il Presidente o il Segretario Generale della Corte può autorizzare ricercatori che svolgano attività di carattere accademico a prendere conoscenza di lodi e altri documenti di interesse generale, ad eccezione di memorie, note, comunicazioni e documenti prodotti dalle parti nel corso dei procedimenti arbitrali.
- 6 La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario dell'impegno a rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a sua disposizione e ad astenersi dal pubblicare alcunché sulla base delle informazioni in essi contenute senza previa sottoposizione del testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.
- 7 Il Segretariato conserva negli archivi della Corte tutti i lodi, gli atti di missione, le decisioni della Corte e copie della relativa corrispondenza del Segretariato relativi ai casi sottoposti ad arbitrato in base al Regolamento.

- 8 Tutti i documenti, le comunicazioni e la corrispondenza delle parti o degli arbitri possono essere distrutti, salvo che una parte o un arbitro chieda per iscritto entro un termine fissato dal Segretariato la restituzione di tali documenti, comunicazioni o corrispondenza. Tutti i costi e le spese relativi alla restituzione di tali documenti sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

ARTICOLO 2

Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI

- 1 Il Presidente e i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere le funzioni di arbitro o di difensore in controversie sottoposte ad arbitrati CCI.
- 2 I Vicepresidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Tuttavia, essi possono essere designati a tali funzioni da una o più parti, o in base ad altra procedura convenuta dalle parti, salva conferma della Corte.
- 3 Qualora il Presidente, uno dei Vicepresidenti o un altro membro della Corte o un componente del Segretariato sia coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti pendenti davanti alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena venga a conoscenza di tale circostanza.
- 4 La persona in questione deve assentarsi dalla riunione della Corte ogniqualvolta il procedimento sia sottoposto alla trattazione della Corte e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle decisioni della Corte.
- 5 La persona in questione non riceve documentazione o informazioni relative al procedimento.

ARTICOLO 3

Rapporti tra i membri della Corte e i Comitati nazionali e Gruppi della CCI

- 1 I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti dai Comitati nazionali o Gruppi della CCI che ne hanno proposto la nomina al Consiglio mondiale della CCI.
- 2 Essi sono inoltre tenuti a rispettare, nei confronti di tali Comitati nazionali o Gruppi, la confidenzialità di ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui siano venuti a conoscenza nella loro veste di membri della Corte, salvo che siano stati richiesti dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti autorizzato dal Presidente, o dal Segretario Generale della Corte di comunicare determinate informazioni ai rispettivi Comitati nazionali o Gruppi.

ARTICOLO 4

Comitato della Corte

- 1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 1(4) del Regolamento e dell'articolo 5 dello Statuto (Appendice I), la Corte istituisce un proprio Comitato.
- 2 Il Comitato è composto da un presidente ed almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato. In assenza del Presidente o su sua richiesta, uno dei Vicepresidenti della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro della Corte può presiedere il Comitato.
- 3 Gli altri due membri del Comitato sono nominati dalla Corte tra i Vicepresidenti o gli altri membri della Corte. Ad ogni sessione plenaria, la Corte nomina i membri che partecipano alle riunioni del Comitato da tenersi prima della successiva sessione plenaria.
- 4 Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Il quorum è di due membri.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CCI
APPENDICE II - REGOLAMENTO INTERNO DELLA
CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO

- 5 (a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere assunte dal Comitato.
- (b) Le decisioni del Comitato sono assunte all'unanimità.
- (c) Qualora il Comitato non possa assumere una decisione o preferisca astenersi, esso rinvia la questione alla successiva sessione plenaria, formulando i suggerimenti che ritenga appropriati.
- (d) Le decisioni del Comitato sono comunicate alla Corte alla sua successiva sessione plenaria.

ARTICOLO 5

Il Segretariato della Corte

- 1 In assenza del Segretario Generale o su sua richiesta, il Segretario Generale Aggiunto e/o il Consigliere Generale hanno il potere di sottoporre casi alla Corte, confermare arbitri, rilasciare copie certificate come autentiche dei lodi e chiedere il pagamento di anticipi provvisori, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 6(3), 13(2), 34(2) e 36(1) del Regolamento.
- 2 Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note e altri documenti per informazione delle parti e degli arbitri, o altrimenti necessari al corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali.
- 3 Possono essere costituiti uffici del Segretariato al di fuori della sede della CCI. Il Segretariato mantiene una lista di uffici designati dal Segretario Generale. Le domande di arbitrato possono essere presentate a qualsiasi ufficio del Segretariato e le funzioni del Segretariato in base al Regolamento possono essere svolte da qualsiasi suo ufficio, secondo le istruzioni del Segretario Generale, del Segretario Generale Aggiunto o del Consigliere Generale.

ARTICOLO 6

Esame dei lodi

Quando esamina i progetti di lodo ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, la Corte considera, nella misura possibile, le condizioni previste da norme imperative della sede dell'arbitrato.

ARTICOLO 1

Anticipo sulle spese

- 1 Ogni domanda di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di US\$ 3,000 a titolo di diritti di registrazione. Tale versamento non è rimborsabile ed è considerato come un pagamento parziale della quota dell'anticipo sulle spese gravanti sull'attore.
- 2 L'anticipo provvisorio determinato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 36(1) del Regolamento non eccede di norma la somma dei diritti amministrativi della CCI, del minimo degli onorari degli arbitri (indicati nella tariffa qui di seguito contenuta) determinati in base al valore delle domande e delle prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se le pretese non sono quantificate, l'anticipo provvisorio è determinato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento dell'anticipo provvisorio da parte dell'attore è considerato come un pagamento parziale della quota su di esso gravante dell'anticipo sulle spese determinato dalla Corte.
- 3 Dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte, e l'adozione del calendario procedurale, il tribunale arbitrale, conformemente all'articolo 36(6) del Regolamento, procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali rispetto alle quali l'anticipo sulle spese sia stato integralmente versato.
- 4 L'anticipo sulle spese determinato dalla Corte ai sensi degli articoli 36(2) o 36(4) del Regolamento comprende gli onorari dell'arbitro o degli arbitri (in prosieguo definiti "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro relative all'arbitrato e i diritti amministrativi della CCI.
- 5 Ciascuna parte versa la propria quota dell'anticipo in contanti. Tuttavia, se la quota di anticipo sulle spese di una parte eccede US\$ 500,000 (la "Somma limite"), tale parte può presentare una garanzia bancaria a copertura della somma eccedente la Somma limite. La Corte può modificare la Somma limite in ogni momento a propria discrezione.

- 6 La Corte può autorizzare il pagamento rateale degli anticipi sulle spese o della quota di esso gravante su una parte, secondo le condizioni che la Corte ritenga appropriate, compreso il versamento di una somma aggiuntiva a titolo di diritti amministrativi della CCI.
- 7 Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo sulle spese determinato dalla Corte può versare la somma non pagata dell'anticipo dovuto dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria ai sensi dell'articolo 36(5) del Regolamento.
- 8 Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 36(3) del Regolamento, il Segretariato invita ciascuna parte a versare l'anticipo corrispondente alla propria domanda o alle proprie domande.
- 9 Quando, in conseguenza della determinazione di anticipi separati, l'anticipo separato relativo alla domanda di una delle parti eccede la metà dell'anticipo generale determinato precedentemente (rispetto alle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto degli anticipi separati), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura della somma eccedente. Nel caso in cui l'ammontare dell'anticipo separato è successivamente aumentato, almeno la metà dell'incremento deve essere versato in contanti.
- 10 Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili a tutte le garanzie bancarie che le parti possono presentare ai sensi delle disposizioni precedenti.
- 11 Come previsto dall'articolo 36(5) del Regolamento, l'anticipo sulle spese può essere rideterminato in ogni momento durante il procedimento, in particolare per tenere conto di variazioni del valore della controversia e delle spese previste dell'arbitro, nonché di difficoltà o complessità emerse nel corso del procedimento arbitrale.
- 12 Prima che una perizia disposta dal tribunale arbitrale possa avere inizio, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo determinato dal tribunale arbitrale in misura sufficiente a coprire gli onorari e le spese previste dell'esperto secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale assicura il pagamento delle parti di tali onorari e spese.

13 Le somme versate a titolo di anticipi sui costi non producono interessi per le parti o l'arbitro.

ARTICOLO 2

Costi e onorari

- 1 Salve le disposizioni dell'articolo 37(2) del Regolamento, la Corte determina gli onorari dell'arbitro in conformità alla tariffa qui di seguito contenuta o, quando il valore della controversia non è indicato, a sua discrezione.
- 2 Nel determinare gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene conto della diligenza e dell'efficienza dell'arbitro, del tempo impiegato, della rapidità del procedimento, della complessità della controversia e della tempestività nella presentazione del progetto di lodo per pervenire ad una somma compresa nei limiti previsti dalla tariffa o, in circostanze eccezionali (articolo 37(2) del Regolamento), superiore o inferiore a tali limiti.
- 3 Quando un caso è sottoposto a più di un arbitro, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma complessiva relativa agli onorari fino a un massimo che di norma non eccede il triplo della somma prevista per gli onorari di un arbitro.
- 4 Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte secondo quanto previsto dal Regolamento. Accordi separati sugli onorari tra parti e arbitro sono contrari al Regolamento.
- 5 La Corte determina i diritti amministrativi della CCI per ogni arbitrato conformemente alla tariffa qui di seguito contenuta o, quando il valore della controversia non è indicato, a sua discrezione. Quando le parti hanno concordato ulteriori servizi, o in circostanze eccezionali, la Corte può determinare i diritti amministrativi della CCI in una somma inferiore o superiore a quella risultante dalla tariffa, che tuttavia non eccede di norma il massimo indicato dalla tariffa.
- 6 In ogni momento durante l'arbitrato, la Corte può chiedere il pagamento di una porzione dei diritti amministrativi della CCI corrispondente a servizi che sono già stati forniti dalla Corte e dal Segretariato.

- 7 La Corte può chiedere il pagamento di diritti amministrativi in aggiunta a quelli previsti nella tariffa come condizione per mantenere sospeso il procedimento arbitrale su richiesta delle parti, o di una di esse in assenza di obiezioni dell'altra.
- 8 Se un arbitrato si interrompe prima della pronuncia del lodo finale, la Corte determina gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI a sua discrezione, tenendo conto dello stadio del procedimento arbitrale e di ogni altra circostanza rilevante.
- 9 Ogni somma versata dalle parti a titolo di anticipo sulle spese che ecceda i costi dell'arbitrato determinati dalla Corte è rimborsata alle parti in ragione delle somme versate.
- 10 In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 35(2) del Regolamento o di rinvio ai sensi dell'articolo 35(4) del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura degli onorari e delle spese ulteriori del tribunale arbitrale e di ulteriori diritti amministrativi della CCI, e può condizionare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al previo versamento in contanti alla CCI di tale anticipo. Al momento dell'approvazione della decisione del tribunale arbitrale, la Corte determina a sua discrezione i costi della procedura instaurata in base a tale richiesta o rinvio, che comprendono eventuali onorari dell'arbitro e diritti amministrativi della CCI.
- 11 Il Segretariato può chiedere il versamento di diritti amministrativi in aggiunta a quelli previsti dalla tariffa per ogni spesa relativa a una richiesta ai sensi dell'articolo 34(5) del Regolamento.
- 12 Quando un arbitrato è preceduto da un procedimento conformemente al Regolamento di mediazione della CCI, la metà dei diritti amministrativi della CCI versati per tale procedimento è considerata come un parziale pagamento dei diritti amministrativi della CCI per l'arbitrato.

- 13 Gli importi corrisposti all'arbitro non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre tasse, oneri o imposte eventualmente dovuti sugli onorari dell'arbitro. Le parti hanno l'onere di corrispondere tali tasse od oneri; tuttavia, il recupero di tali tasse od oneri riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.
- 14 I diritti amministrativi della CCI possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) o a oneri di natura simile al tasso corrente.

ARTICOLO 3

La CCI come autorità di nomina

Ogni richiesta che un'autorità della CCI agisca come autorità di nomina è trattata in conformità al Regolamento della CCI come autorità di nomina in procedimenti arbitrali UNCITRAL o in altri procedimenti arbitrali *ad hoc* ed è accompagnata dal versamento di US\$ 3,000 a titolo di diritti di registrazione non rimborsabile. Non si dà seguito ad una richiesta che non sia accompagnata dal pagamento dei predetti diritti di registrazione. Per servizi ulteriori, la CCI può, a sua discrezione, determinare diritti amministrativi della CCI proporzionati ai servizi forniti e in misura di norma non eccedente la somma massima di US\$ 10,000.

ARTICOLO 4

Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri

- 1 Le tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri qui di seguito contenuti entrano in vigore il 1° gennaio 2012 per tutti gli arbitrati iniziati in tale data o in data successiva, indipendentemente dalla versione del Regolamento applicabile.
- 2 Per calcolare i diritti amministrativi della CCI e gli onorari degli arbitri, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere addizionate, salvo che, quando il valore della controversia ecceda US\$ 500 milioni, una somma fissa di US\$ 113,215 costituisce il totale dei diritti amministrativi della CCI.
- 3 Tutti gli importi determinati dalla Corte o in applicazione di qualsivoglia Appendice al Regolamento sono pagabili in US\$, salvo che ciò sia proibito dalla legge, nel qual caso la CCI può applicare una diversa tariffa e disposizioni diverse relative agli onorari in un'altra valuta.

A Diritti amministrativi

Valore della controversia (in dollari USA)	Diritti amministrativi *
fino a 50,000	\$3,000
da 50,001 a 100,000	4.73%
da 100,001 a 200,000	2.53%
da 200,001 a 500,000	2.09%
da 500,001 a 1,000,000	1.51%
da 1,000,001 a 2,000,000	0.95%
da 2,000,001 a 5,000,000	0.46%
da 5,000,001 a 10,000,000	0.25%
da 10,000,001 a 30,000,000	0.10%
da 30,000,001 a 50,000,000	0.09%
da 50,000,001 a 80,000,000	0.01%
da 80,000,001 a 500,000,000	0.0035%
oltre 500,000,000	\$113,215

* A fini meramente esemplificativi, la tavola alla pagina 55 indica i diritti amministrativi espressi in US\$ risultanti dal calcolo corretto.

B Onorari degli arbitri

Valore della controversia (in dollari USA)	minimum	maximum
fino a 50,000	\$3,000	18.0200%
da 50,001 a 100,000	2.6500%	13.5680%
da 100,001 a 200,000	1.4310%	7.6850%
da 200,001 a 500,000	1.3670%	6.8370%
da 500,001 a 1,000,000	0.9540%	4.0280%
da 1,000,001 a 2,000,000	0.6890%	3.6040%
da 2,000,001 a 5,000,000	0.3750%	1.3910%
da 5,000,001 a 10,000,000	0.1280%	0.9100%
da 10,000,001 a 30,000,000	0.0640%	0.2410%
da 30,000,001 a 50,000,000	0.0590%	0.2280%
da 50,000,001 a 80,000,000	0.0330%	0.1570%
da 80,000,001 a 100,000,000	0.0210%	0.1150%
da 100,000,001 a 500,000,000	0.0110%	0.0580%
oltre 500,000,000	0.0100%	0.0400%

** A fini meramente esemplificativi, la tavola alla pagina 56 indica il minimo e il massimo degli onorari espressi in US\$ risultanti dal calcolo corretto.

Valore della controversia A Diritti amministrativi *

(in dollari USA)	(in dollari USA)
fino a 50,000	3,000
da 50,001 a 100,000	3,000 + 4.73% della somma oltre 50,000
da 100,001 a 200,000	5,365 + 2.53% della somma oltre 100,000
da 200,001 a 500,000	7,895 + 2.09% della somma oltre 200,000
da 500,001 a 1,000,000	14,165 + 1.51% della somma oltre 500,000
da 1,000,001 a 2,000,000	21,715 + 0.95% della somma oltre 1,000,000
da 2,000,001 a 5,000,000	31,215 + 0.46% della somma oltre 2,000,000
da 5,000,001 a 10,000,000	45,015 + 0.25% della somma oltre 5,000,000
da 10,000,001 a 30,000,000	57,515 + 0.10% della somma oltre 10,000,000
da 30,000,001 a 50,000,000	77,515 + 0.09% della somma oltre 30,000,000
da 50,000,001 a 80,000,000	95,515 + 0.01% della somma oltre 50,000,000
da 80,000,001 a 100,000,000	98,515 + 0.0035% della somma oltre 80,000,000
da 100,000,001 a 500,000,000	99,215 + 0.0035% della somma oltre 100,000,000
oltre 500,000,000	113,215

* Vedi pagina 54.

B Onorari degli arbitri**

Valore della controversia

(in dollari USA)		(in dollari USA)	
	Minimo	Massimo	
fino a	3,000	18,0200%	del valore della controversia
da	3,000 + 2.6500% della somma oltre 50,000	9,010	+ 13.5680% della somma oltre 50,000
da	4,325 + 1.4310% della somma oltre 100,000	15,794	+ 7.6850% della somma oltre 100,000
da	5,756 + 1.3670% della somma oltre 200,000	23,479	+ 6.8370% della somma oltre 200,000
da	9,857 + 0.9540% della somma oltre 500,000	43,990	+ 4.0280% della somma oltre 500,000
da	14,627 + 0.6890% della somma oltre 1,000,000	64,130	+ 3.6040% della somma oltre 1,000,000
da	21,517 + 0.3750% della somma oltre 2,000,000	100,170	+ 1.3910% della somma oltre 2,000,000
da	32,767 + 0.1280% della somma oltre 5,000,000	141,900	+ 0.9100% della somma oltre 5,000,000
da	39,167 + 0.0640% della somma oltre 10,000,000	187,400	+ 0.2410% della somma oltre 10,000,000
da	51,967 + 0.0590% della somma oltre 30,000,000	235,600	+ 0.2280% della somma oltre 30,000,000
da	63,767 + 0.0330% della somma oltre 50,000,000	281,200	+ 0.1570% della somma oltre 50,000,000
da	73,667 + 0.0210% della somma oltre 80,000,000	328,300	+ 0.1150% della somma oltre 80,000,000
da	77,867 + 0.0110% della somma oltre 100,000,000	351,300	+ 0.0580% della somma oltre 100,000,000
oltre	121,867 + 0.0100% della somma oltre 500,000,000	583,300	+ 0.0400% della somma oltre 500,000,000

** Vedi pagina 54.

Qui di seguito vengono indicati esempi di tecniche di gestione del procedimento utilizzabili dal tribunale arbitrale e dalle parti per controllare la durata e i costi. Un opportuno controllo della durata e dei costi è importante in ogni arbitrato. In arbitrati di complessità limitata e di basso valore è particolarmente importante assicurare che la durata e i costi siano proporzionati a quanto è in gioco nella controversia.

- a) Scindere il procedimento o pronunciare uno o più lodi parziali su questioni decisive, quando è realistico attendersi che ciò comporti una più efficiente soluzione del caso.
- b) Individuare questioni che possono essere risolte con l'accordo delle parti o dei loro periti.
- c) Individuare questioni suscettibili di decisione sulla base dei soli documenti piuttosto che mediante prove orali o argomentazioni di diritto in udienza.
- d) Produzione di prove documentali:
 - (i) chiedere alle parti di produrre insieme alle proprie memorie le prove su cui fanno affidamento.
 - (ii) evitare richieste di produzione di documenti quando ciò pare opportuno per limitare la durata e i costi del procedimento.
 - (iii) quando sono ritenute opportune richieste di produzione di documenti, limitarle ai documenti o categorie di documenti rilevanti e determinanti per la soluzione del caso.
 - (iv) disporre termini ragionevoli per la produzione di documenti.
 - (v) utilizzare una tabella relativa alla produzione di documenti per facilitare la soluzione delle questioni ad essa relative.
- (e) Limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie scritte e delle prove testimoniali scritte e orali (sia dei testimoni in fatto sia dei periti) in modo da evitare ripetizioni e concentrare l'attenzione sulle questioni decisive.

- (f) Fare ricorso a conferenze telefoniche o videotelefoniche per udienze procedurali e di altro tipo quando la partecipazione di persona non è essenziale, e fare uso di tecniche informatiche che consentono la comunicazione in linea tra le parti, il tribunale arbitrale e il Segretariato della Corte.
- g) Organizzare prima dell'udienza una riunione con il tribunale arbitrale, durante la quale possono essere discusse e concordate misure relative all'udienza e il tribunale arbitrale può indicare alle parti le questioni sulle quali esso vorrebbe che le parti si concentrassero in udienza.
- (h) Transazione della controversia:
 - (i) Informare le parti che esse sono libere di transigere tutta o parte della controversia attraverso negoziati od ogni altro metodo di risoluzione amichevole della controversia, quale, per esempio, la mediazione in base al Regolamento di mediazione della CCI;
 - (ii) d'accordo con le parti, il tribunale arbitrale può adottare misure per facilitare la transazione della controversia, a condizione che ogni sforzo sia fatto per assicurare che l'eventuale successivo lodo sia suscettibile di esecuzione.

Ulteriori tecniche sono descritte nella pubblicazione della CCI intitolata *Controlling Time and Costs in Arbitration* (Il controllo della durata e dei costi in arbitrato).

ARTICOLO 1

Istanza di Misure d'urgenza

- 1 Una parte che desideri ricorrere a un arbitro d'urgenza ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di arbitrato della CCI (il "Regolamento") presenta un'Istanza di Misure d'urgenza (l'"Istanza") al Segretariato presso uno degli uffici indicati nel Regolamento interno della Corte (nell'Appendice II al Regolamento).
- 2 L'Istanza deve essere presentata in tante copie quante sono le parti, più una per l'arbitro d'urgenza e una per il Segretariato.
- 3 L'Istanza contiene le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione completa, la descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna delle parti;
 - b) il nome completo, l'indirizzo e gli altri recapiti della persona o delle persone che rappresentano la parte istante;
 - c) una descrizione delle circostanze all'origine dell'Istanza e della sottostante controversia deferita o da deferirsi ad arbitrato;
 - d) l'indicazione delle Misure d'urgenza richieste;
 - e) le ragioni per le quali la parte istante necessita misure urgenti o conservative che non possono essere differite fino alla costituzione del tribunale arbitrale;
 - f) qualsiasi accordo rilevante e in particolare la convenzione arbitrale;
 - g) qualsiasi accordo relativo alla sede dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato;
 - h) prova del pagamento della somma indicata all'articolo 7(1) di questa Appendice; e
 - i) l'eventuale domanda di arbitrato e ogni altra memoria relativa alla controversia sottostante che siano state presentate al Segretariato dalle parti del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza anteriormente all'Istanza.

L'Istanza può contenere altri documenti o informazioni che la parte istante consideri appropriati o che possano contribuire all'efficace esame dell'Istanza.

- 4 L'Istanza è redatta nella lingua dell'arbitrato, se questa è stata concordata dalle parti, o, in assenza di un tale accordo, nella lingua della convenzione arbitrale.
- 5 Qualora il Presidente della Corte (il "Presidente") ritenga opportuno, sulla base delle informazioni contenute nell'Istanza, che le Disposizioni sull'arbitro d'urgenza si applichino con riferimento agli articoli 29(5) e 29(6) del Regolamento, il Segretariato trasmette copia dell'Istanza e dei documenti ad essa allegati alla parte resistente. Qualora il Presidente ritenga opportuno fare diversamente, il Segretariato informa le parti che il procedimento davanti all'arbitro d'urgenza non può avere luogo rispetto ad alcune o a tutte le parti, e trasmette loro copia dell'Istanza per informazione.
- 6 Il Presidente interrompe il procedimento davanti all'arbitro d'urgenza se il Segretariato non riceve dalla parte istante una domanda di arbitrato entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'Istanza da parte del Segretariato, salvo che l'arbitro d'urgenza non stabilisca che è necessario un termine più lungo.

ARTICOLO 2

Nomina dell'arbitro d'urgenza; trasmissione del fascicolo

- 1 Il Presidente nomina un arbitro d'urgenza il più rapidamente possibile, di norma entro due giorni dal ricevimento dell'Istanza da parte del Segretariato.
- 2 Un arbitro d'urgenza non può essere nominato dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento. Un arbitro d'urgenza nominato prima di tale data rimane autorizzato a pronunciare un'ordinanza entro il termine di cui all'articolo 6(4) di questa Appendice.
- 3 Una volta nominato l'arbitro d'urgenza, il Segretariato ne dà notizia alle parti e trasmette il fascicolo all'arbitro d'urgenza. Successivamente, tutte le comunicazioni scritte delle parti sono presentate direttamente all'arbitro d'urgenza, con copia all'altra parte e al Segretariato. Una copia di ogni comunicazione scritta dell'arbitro d'urgenza alle parti è trasmessa al Segretariato.
- 4 Ciascun arbitro d'urgenza deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti coinvolte nella controversia.
- 5 Prima della nomina, un arbitro d'urgenza proposto sottoscrive una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza. Il Segretariato trasmette una copia di tale dichiarazione alle parti.
- 6 Un arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia all'origine dell'Istanza.

ARTICOLO 3

Ricusazione di un arbitro d'urgenza

- 1 La ricusazione di un arbitro d'urgenza deve essere presentata entro tre giorni dalla data di ricevimento dalla parte ricusante della comunicazione della nomina o dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della comunicazione.
- 2 La Corte decide sulla ricusazione dopo che il Segretariato ha consentito all'arbitro d'urgenza interessato e all'altra parte, o parti, di presentare osservazioni scritte entro un congruo termine.

ARTICOLO 4

Sede del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza

- 1 Se le parti hanno concordato la sede dell'arbitrato, tale sede è la sede del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza. In assenza di accordo, il Presidente stabilisce la sede del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza, salva la determinazione della sede dell'arbitrato ai sensi dell'articolo 18(1) del Regolamento.
- 2 Le riunioni con l'arbitro d'urgenza possono svolgersi di persona in qualsiasi luogo ritenuto opportuno dall'arbitro d'urgenza, oppure per videoconferenza, telefono o mediante analoghi mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 5

Procedimento

- 1 L'arbitro d'urgenza fissa il calendario procedurale del procedimento di fronte a sé il più rapidamente possibile, di norma entro due giorni da quando gli è trasmesso il fascicolo ai sensi dell'articolo 2(3) di questa Appendice.
- 2 L'arbitro d'urgenza conduce il procedimento nel modo che ritiene opportuno, avuto riguardo alla natura e all'urgenza dell'Istanza. In ogni caso, l'arbitro d'urgenza svolge le proprie funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte una ragionevole opportunità di essere sentita.

ARTICOLO 6

Ordinanza

- 1 Conformemente all'articolo 29(2) del Regolamento, la decisione dell'arbitro d'urgenza è assunta in forma di ordinanza (l'"Ordinanza").
- 2 Nell'Ordinanza, l'arbitro d'urgenza decide se l'Istanza è ammissibile ai sensi dell'articolo 29(1) del Regolamento e se esso è competente a pronunciare Misure d'urgenza.
- 3 L'Ordinanza è pronunciata per iscritto ed è motivata. Essa è datata e sottoscritta dall'arbitro d'urgenza.
- 4 L'Ordinanza è pronunciata entro 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo all'arbitro d'urgenza ai sensi dell'articolo 2(3) di questa Appendice. Il Presidente può prorogare questo termine su richiesta motivata dell'arbitro d'urgenza o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.
- 5 Entro il termine di cui all'articolo 6(4) di questa Appendice, l'arbitro d'urgenza trasmette l'Ordinanza alle parti, con copia al Segretariato, mediante uno dei mezzi di comunicazione permessi dall'articolo 3(2) del Regolamento che egli ritenga idoneo ad assicurarne il sollecito ricevimento.

- 6 L'Ordinanza cessa di essere vincolante per le parti quando:
 - a) il Presidente interrompe il procedimento davanti all'arbitro d'urgenza ai sensi dell'articolo 1(6) di questa Appendice;
 - b) la Corte accoglie la ricusazione dell'arbitro d'urgenza ai sensi dell'articolo 3 di questa Appendice;
 - c) il tribunale arbitrale pronuncia il lodo finale, salvo che lo stesso tribunale arbitrale non decida altrimenti; o
 - d) tutte le domande sono ritirate o l'arbitrato è interrotto prima della pronuncia del lodo finale.
- 7 L'arbitro d'urgenza può subordinare l'Ordinanza alle condizioni che ritenga appropriate, compresa la prestazione di adeguata garanzia.
- 8 Su richiesta motivata di una parte formulata prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, l'arbitro d'urgenza può modificare, revocare o annullare l'Ordinanza.

ARTICOLO 7

Spese del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza

- 1 La parte istante è tenuta a versare la somma di US\$ 40,000, comprensiva di US\$ 10,000 per diritti amministrativi della CCI e US\$ 30,000 per onorari e spese dell'arbitro d'urgenza. Nonostante l'articolo 1(5) di questa Appendice, l'Istanza non è notificata finché il pagamento di US\$ 40,000 non sia ricevuto dal Segretariato.
- 2 In ogni momento durante il procedimento davanti all'arbitro d'urgenza, il Presidente può decidere di aumentare gli onorari dell'arbitro d'urgenza o i diritti amministrativi della CCI per tenere conto, *inter alia*, della natura del caso e della natura e della quantità di lavoro svolto dall'arbitro d'urgenza, dalla Corte, dal Presidente e dal Segretariato. Se la parte che ha presentato l'Istanza non effettua il pagamento delle maggiori spese entro il termine fissato dal Segretariato, l'Istanza si considera ritirata.

- 3 L'Ordinanza dell'arbitro d'urgenza liquida le spese del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione esse debbano essere ripartite tra le parti.
- 4 Le spese del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza comprendono i diritti amministrativi della CCI, gli onorari e le spese dell'arbitro d'urgenza e le spese di difesa e le altre spese ragionevolmente sostenute dalle parti in relazione al procedimento davanti all'arbitro d'urgenza.
- 5 Qualora il procedimento davanti all'arbitro d'urgenza non abbia luogo ai sensi dell'articolo 1(5) di questa Appendice o sia altrimenti interrotto prima della pronuncia dell'Ordinanza, il Presidente determina l'eventuale somma che deve essere rimborsata alla parte istante. Una somma di US\$ 5,000 per diritti amministrativi della CCI non è in ogni caso rimborsabile.

ARTICOLO 8

Regola generale

- 1 Il Presidente può decidere a sua discrezione tutte le questioni relative all'amministrazione del procedimento davanti all'arbitro d'urgenza non espressamente previste in questa Appendice.
- 2 In assenza del Presidente o su sua richiesta, uno dei Vicepresidenti della Corte può assumere decisioni in sua vece.
- 3 In relazione a tutte le questioni relative al procedimento davanti all'arbitro d'urgenza non espressamente disciplinate in questa Appendice, il Presidente e l'arbitro d'urgenza agiscono nello spirito del Regolamento e di questa Appendice.

CLAUSOLE DI ARBITRATO



CLAUSOLE DI ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliono fare riferimento nei loro contratti all'arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.

Clausola arbitrale tipo della CCI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Le parti sono libere di adattare la clausola alle loro particolari circostanze. Ad esempio, le parti potranno desiderare di stabilire il numero degli arbitri, tenendo in considerazione che il Regolamento di arbitrato della CCI prevede una presunzione in favore di un arbitro unico qualora non vi siano altre indicazioni. Inoltre, può essere opportuno stabilire la sede e la lingua dell'arbitrato nonché la legge sostanziale applicabile. L'autonomia delle parti circa la scelta della sede e della lingua del procedimento nonché delle regole di diritto che disciplinano il contratto non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.

Qualora la clausola debba essere adattata, occorre procedere con particolare cura al fine di evitare qualsiasi rischio di ambiguità. Un testo poco chiaro può causare incertezza e ritardi, e può rallentare o anche compromettere il processo di risoluzione della controversia.

Le parti devono anche prendere in considerazione qualsiasi fattore che possa incidere sull'esecutività della clausola stessa in base al diritto applicabile. Questi fattori includono qualsiasi requisito obbligatorio che possa esistere nella sede dell'arbitrato e nel luogo o nei luoghi previsti per l'esecuzione del lodo.

L'arbitrato della CCI senza arbitro d'urgenza

Se le parti intendono escludere qualsiasi ricorso alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza, devono dichiarare espressamente il contrario aggiungendo il seguente testo alla clausola sopra citata:

Le Disposizioni relative all'arbitro d'urgenza non saranno applicabili.

Clausole per gradi

L'arbitrato della CCI può essere usato come foro per la determinazione finale di una controversia a seguito di un tentativo di risoluzione tramite altri metodi come la mediazione. Le parti che desiderino includere nei loro contratti una clausola di risoluzione della controversia con più fasi che combina l'arbitrato della CCI con la mediazione della CCI devono fare riferimento alle clausole tipo relative al Regolamento di mediazione della CCI (vedi le pagine 88–92).

Altre combinazioni di servizi sono anche possibili. Ad esempio, l'arbitrato può essere usato come un'alternativa alla consulenza tecnica o ai *dispute boards*. Inoltre, le parti che fanno ricorso all'arbitrato della CCI possono desiderare di ricorrere al Centro Internazionale di ADR della CCI per la proposta di un esperto, nel caso in cui una perizia sia necessaria nel corso dell'arbitrato.

Le clausole tipo per queste ed altre combinazioni di servizi sono disponibili in varie lingue sul sito **www.iccarbitration.org**

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Regolamento di mediazione della Camera
di Commercio Internazionale

In vigore dal 1° gennaio 2014



ARTICOLO 1

Disposizioni introduttive

- 1 Il Regolamento di mediazione (il “Regolamento”) della Camera di Commercio Internazionale (la “CCI”) è amministrato dal Centro Internazionale di ADR della CCI (il “Centro”), che è un organo amministrativo separato all’interno della CCI.
- 2 Il Regolamento prevede la nomina di una terza parte neutrale (il “Mediatore”) per dare assistenza alle parti nella risoluzione della loro controversia.
- 3 In base al Regolamento, la mediazione viene utilizzata salvo che, anteriormente alla conferma o nomina del Mediatore oppure con l’accordo dello stesso, le parti non concordino su una diversa procedura o su un insieme di procedure di risoluzione della controversia. Il termine “mediazione” utilizzato nel Regolamento deve considerarsi come facente riferimento a detta procedura o procedure di risoluzione della controversia e il termine “Mediatore” come facente riferimento al terzo neutrale che conduce detta procedura o procedure. Indipendentemente dal tipo di procedura di risoluzione della controversia applicato, il termine “Procedimento” utilizzato nel Regolamento fa riferimento alla procedura che si apre con l’inizio e termina con la chiusura in conformità con il Regolamento.
- 4 Tutte le parti possono convenire di modificare qualsivoglia disposizione del Regolamento, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il Centro di decidere di non procedere all’amministrazione del Procedimento se, a sua discrezione, ritiene che una tale modifica non rientri nello spirito del Regolamento. In qualsiasi momento successivamente alla conferma o alla nomina del Mediatore, ogni accordo relativo alla modifica delle disposizioni del Regolamento dovrà essere sottoposto anche all’approvazione del Mediatore.
- 5 Il Centro è l’unico organo autorizzato ad amministrare il Procedimento in base al Regolamento.

ARTICOLO 2

Inizio del Procedimento quando c'è un accordo di ricorrere al Regolamento

- 1 Qualora le parti abbiano convenuto di risolvere la loro controversia in base al Regolamento, la parte o le parti che desiderino avviare una mediazione in base al Regolamento dovranno depositare una domanda di mediazione scritta (la "Domanda") presso il Centro. La Domanda contiene:
 - a) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, gli indirizzi email e gli altri recapiti delle parti della controversia e di qualsivoglia persona che rappresenti le parti nel Procedimento;
 - b) una descrizione della controversia comprendente, se possibile, una stima del relativo valore;
 - c) l'eventuale accordo a ricorrere a una procedura di risoluzione della controversia diversa dalla mediazione ovvero, in sua assenza, ogni eventuale proposta di ricorrere a una diversa procedura di risoluzione della controversia che la parte che presenta la Domanda desideri avanzare;
 - d) l'eventuale accordo relativo ai limiti di tempo per condurre la mediazione ovvero, in sua assenza, un'eventuale proposta al riguardo;
 - e) l'eventuale accordo relativo alla lingua o alle lingue della mediazione ovvero, in sua assenza, ogni eventuale proposta al riguardo;
 - f) l'eventuale accordo relativo al luogo degli incontri di persona ovvero, in sua assenza, ogni eventuale proposta al riguardo;
 - g) l'eventuale designazione congiunta ad opera di tutte le parti di un Mediatore ovvero l'eventuale accordo di tutte le parti relativamente alle caratteristiche del Mediatore che deve essere nominato dal Centro qualora non sia stata presentata alcuna designazione congiunta o, in assenza di tale accordo, ogni eventuale proposta relativa alle caratteristiche del Mediatore;
 - h) copia di qualsivoglia accordo scritto in base al quale la Domanda è stata presentata.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELLA CCI

- 2 Unitamente alla Domanda, la parte o le parti che la presentano versano i diritti di registrazione previsti dall'Appendice in vigore alla data in cui la Domanda è presentata.
- 3 La parte o le parti che presentano la Domanda ne trasmettono contemporaneamente copia a tutte le altre parti, salvo che la Domanda non sia stata presentata congiuntamente da tutte le parti.
- 4 Il Centro conferma per iscritto alle parti il ricevimento della Domanda e del versamento dei diritti di registrazione.
- 5 Qualora sia stato convenuto di fare ricorso al Regolamento, la data in cui la Domanda viene ricevuta dal Centro è considerata, a tutti gli effetti, la data di inizio del Procedimento.
- 6 Qualora le parti abbiano convenuto che il termine per la risoluzione della controversia in base al Regolamento debba iniziare a decorrere dalla data di deposito della Domanda, tale deposito, all'esclusivo scopo di determinare l'inizio del decorso del termine, si considera compiuto alla data in cui il Centro conferma per iscritto il ricevimento della Domanda o del versamento dei diritti di registrazione, se successivo.

ARTICOLO 3

Inizio del Procedimento quando non c'è un preventivo accordo di ricorrere al Regolamento

- 1 Qualora le parti non abbiano convenuto di ricorrere al Regolamento per la risoluzione della loro controversia, la parte che desideri proporre a un'altra parte di risolvere la controversia in base al Regolamento può farlo inviando al Centro una Domanda scritta, contenente le informazioni specificate all'Articolo 2(1), lettere a)–g). Al ricevimento di tale Domanda, il Centro informa tutte le altre parti della proposta e può dare loro assistenza nel valutarla.
- 2 Unitamente alla Domanda, la parte o le parti che la presentano versano i diritti di registrazione previsti dall'Appendice in vigore alla data in cui la Domanda è presentata.

- 3 Se le parti raggiungono un accordo per risolvere la loro controversia in base al Regolamento, il Procedimento ha inizio alla data in cui il Centro trasmette alle parti conferma scritta che tale accordo è stato raggiunto.
- 4 Se le parti non raggiungono un accordo per risolvere la loro controversia in base al Regolamento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della Domanda da parte del Centro, ovvero entro l'ulteriore periodo di tempo che possa essere ragionevolmente determinato dal Centro, il Procedimento non ha inizio.

ARTICOLO 4

Sede e lingua/e della mediazione

- 1 In assenza di accordo delle parti, il Centro può determinare il luogo degli eventuali incontri di persona tra il Mediatore e le parti, o può invitare il Mediatore a farlo successivamente alla sua conferma o nomina.
- 2 In assenza di accordo delle parti, il Centro può determinare la lingua o le lingue in cui la mediazione viene condotta o può invitare il Mediatore a farlo successivamente alla sua conferma o nomina.

ARTICOLO 5

Scelta del Mediatore

- 1 Le parti possono designare congiuntamente un Mediatore, salva conferma del Centro.
- 2 In assenza di designazione congiunta di un Mediatore ad opera delle parti, il Centro, dopo aver consultato le parti, nomina un Mediatore o propone alle parti un elenco di Mediatori. Da questo elenco, le parti possono designare congiuntamente un Mediatore, salva conferma del Centro. In mancanza di tale designazione congiunta, il Centro provvede alla nomina di un Mediatore.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELLA CCI

- 3 Prima della nomina o conferma, il Mediatore proposto sottoscrive una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza. Il Mediatore proposto comunica per iscritto al Centro i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza agli occhi delle parti e ogni circostanza che potrebbe ingenerare ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità. Il Centro comunica per iscritto tali informazioni alle parti e accorda loro un termine per eventuali commenti.
- 4 Nel confermare o nominare un Mediatore, il Centro valuta le caratteristiche del Mediatore proposto, ivi incluse a titolo descrittivo ma non esaustivo, la nazionalità, le competenze linguistiche, la formazione, le qualifiche e l'esperienza, nonché la disponibilità e capacità del Mediatore proposto di condurre la mediazione in conformità con il Regolamento.
- 5 Qualora il Centro nomini un Mediatore, ciò avviene o sulla base di una proposta da parte di un Comitato nazionale o Gruppo della CCI, ovvero in altro modo. Il Centro compie ogni ragionevole sforzo per nominare un Mediatore che abbia le caratteristiche eventualmente convenute da tutte le parti. Nel caso in cui una parte sollevi eccezioni relativamente al Mediatore nominato dal Centro e le trasmette per iscritto al Centro e a tutte le altre parti indicando le ragioni di tale eccezione, entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione della nomina, il Centro nomina un altro Mediatore.
- 6 Con l'accordo di tutte le parti, le stesse possono designare più di un Mediatore o richiedere al Centro di nominare più di un Mediatore, conformemente alle disposizioni del Regolamento. In determinate circostanze, il Centro può proporre alle parti che vi sia più di un Mediatore.

ARTICOLO 6

Onorari e spese

- 1 La parte o le parti che depositano una Domanda versano, unitamente alla Domanda, i diritti di registrazione non rimborsabili previsti dall'Articolo 2(2) ovvero dall'Articolo 3(2) del Regolamento, come indicato nell'Appendice. Non si dà seguito ad una Domanda che non sia accompagnata dal versamento dei diritti di registrazione.
- 2 In seguito al ricevimento di una Domanda ai sensi dell'Articolo 3, il Centro può richiedere alla parte che deposita la Domanda il versamento di un anticipo a copertura dei diritti amministrativi del Centro.
- 3 Successivamente all'inizio del Procedimento, il Centro richiede alle parti di versare uno o più anticipi a copertura dei diritti amministrativi del Centro e degli onorari e spese del Mediatore, come indicato nell'Appendice.
- 4 Il Centro può sospendere o chiudere il Procedimento in base al Regolamento se un anticipo richiesto non viene versato.
- 5 Alla chiusura del Procedimento, il Centro determina i costi totali del Procedimento e, a seconda dei casi, rimborsa le parti in ragione delle eventuali somme eccedenti ovvero fattura alle parti l'eventuale saldo richiesto in conformità con il Regolamento.
- 6 Tutti gli anticipi richiesti e i costi determinati in relazione al Procedimento iniziato in base al Regolamento sono sostenuti in parti uguali dalle parti, se non diversamente convenuto per iscritto dalle stesse. Tuttavia, qualsiasi parte è libera di versare il saldo di tali anticipi e costi qualora un'altra parte non versi la propria quota.
- 7 Le altre spese della parte sono di competenza della stessa, se non diversamente convenuto dalle parti.

ARTICOLO 7

Conduzione della mediazione

- 1 Il Mediatore e le parti discutono prontamente delle modalità di svolgimento della mediazione.
- 2 In seguito a tale discussione, il Mediatore fornisce prontamente alle parti una comunicazione scritta per informarle del modo in cui la mediazione viene condotta. Ciascuna parte, accettando di risolvere la controversia in base al Regolamento, accetta di prendere parte al Procedimento almeno fino al ricevimento di tale comunicazione da parte del Mediatore ovvero fino alla chiusura anticipata del Procedimento ai sensi dell'Articolo 8(1) del Regolamento.
- 3 Nell'istruire e condurre la mediazione, il Mediatore è guidato dalla volontà delle parti e riserva alle medesime un trattamento corretto e imparziale.
- 4 Ciascuna parte deve agire in buona fede durante l'intera mediazione.

ARTICOLO 8

Chiusura del Procedimento

- 1 Il Procedimento iniziato in base al Regolamento viene chiuso dietro conferma scritta di chiusura da parte del Centro alle parti, al verificarsi per prima di una delle seguenti circostanze:
 - a) la firma di un accordo conciliativo tra le parti;
 - b) la notifica scritta al Mediatore, ad opera di una delle parti, in qualsiasi momento successivo al ricevimento della nota del Mediatore di cui all'Articolo 7(2), del fatto che tale parte ha deciso di non procedere oltre con la mediazione;
 - c) la notifica scritta da parte del Mediatore alle parti del fatto che la mediazione è conclusa;
 - d) la notifica scritta da parte del Mediatore alle parti del fatto che, a suo parere, la mediazione non risolverà la controversia tra le parti;

- e) la notifica scritta da parte del Centro alle parti del fatto che l'eventuale termine stabilito per il Procedimento, comprese le relative eventuali proroghe, è scaduto;
 - f) la notifica scritta da parte del Centro alle parti, non meno di sette giorni dopo la scadenza del termine stabilito per qualsivoglia versamento ad opera di una o più parti in conformità con il Regolamento, del fatto che tale versamento non è stato effettuato; o,
 - g) la notifica scritta da parte del Centro alle parti che, a giudizio del Centro, non si è provveduto alla designazione di un Mediatore o che non è stato ragionevolmente possibile nominarlo.
- 2 Il Mediatore comunica prontamente al Centro la firma di un accordo conciliativo tra le parti, ovvero l'eventuale notifica fatta al o dal Mediatore, ai sensi dell'Articolo 8(1), lettere b)–d), e fornisce al Centro una copia di tale notifica.

ARTICOLO 9

Riservatezza

- 1 In assenza di un diverso accordo tra le parti, e salvo che ciò sia proibito dal diritto applicabile:
- a) il Procedimento, ma non il fatto che esso abbia luogo, abbia avuto luogo o avrà luogo, è riservato e confidenziale;
 - b) qualsivoglia accordo conciliativo tra le parti viene tenuto riservato, salvo nel caso in cui una parte abbia diritto a divulgarlo nella misura in cui tale divulgazione sia richiesta dal diritto applicabile ovvero sia necessaria ai fini della sua applicazione o esecuzione.

- 2 Salvo nel caso in cui ciò sia richiesto dal diritto applicabile, e in assenza di un diverso accordo tra le parti, una parte non può in alcun modo produrre come prova in qualsivoglia procedimento giudiziario, arbitrale o similare:
 - a) documenti, dichiarazioni o comunicazioni presentati da un'altra parte o dal Mediatore, nel o per il Procedimento, salvo nel caso in cui essi possano essere ottenuti in modo indipendente dalla parte che desidera produrli nel procedimento giudiziale, arbitrale o similare;
 - b) qualsivoglia opinione espressa, o suggerimento effettuato da una delle parti durante il Procedimento relativamente alla controversia o alla possibile risoluzione della stessa;
 - c) qualsivoglia ammissione effettuata da un'altra parte durante il Procedimento;
 - d) qualsivoglia opinione o proposta avanzata dal Mediatore durante il Procedimento; ovvero
 - e) il fatto che una parte abbia indicato durante il Procedimento di essere pronta ad accettare una proposta conciliativa.

ARTICOLO 10

Disposizioni generali

- 1 Nel caso in cui, precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento, le parti abbiano convenuto di risolvere la loro controversia in base al Regolamento ADR della CCI, si considera che le stesse abbiano fatto riferimento al Regolamento di mediazione della CCI, a meno che una delle parti non sollevi eccezioni al riguardo, nel qual caso si applicherà il Regolamento ADR della CCI.
- 2 Salvo nel caso in cui vi sia un diverso accordo scritto tra tutte le parti ovvero sia proibito dal diritto applicabile, le parti possono iniziare o proseguire qualsivoglia procedimento giudiziario, arbitrale o similare relativo alla controversia, nonostante il Procedimento in base al Regolamento.

- 3 Salvo nel caso in cui vi sia un diverso accordo scritto tra tutte le parti, un Mediatore non può agire né aver agito in qualsivoglia procedimento giudiziario, arbitrale o simile relativo alla controversia che è, o è stata, oggetto del Procedimento in base al Regolamento, in qualità di giudice, arbitro, esperto, rappresentante o consulente di una delle parti.
- 4 Salvo nel caso in cui sia richiesto dal diritto applicabile ovvero vi sia un diverso accordo scritto tra tutte le parti e il Mediatore, quest'ultimo non può testimoniare in alcun procedimento giudiziario, arbitrale o simile relativamente a qualsivoglia aspetto del Procedimento in base al Regolamento.
- 5 Il Mediatore, il Centro, la CCI e i suoi dipendenti, i Comitati Nazionali e i Gruppi della CCI e i loro dipendenti e rappresentanti non sono responsabili nei confronti di chicchessia per atti od omissioni relativi ai Procedimenti, salvo nella misura in cui tale limitazione di responsabilità sia proibita dalla legge applicabile.
- 6 In relazione ad ogni questione non espressamente disciplinata dal Regolamento, il Centro e il Mediatore agiscono nello spirito del Regolamento.

ARTICOLO 1

Diritti di registrazione

Ogni Domanda presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un importo pari a US\$ 2,000 a titolo di diritti di registrazione. L'importo versato a titolo di diritti di registrazione non è rimborsabile ed è accreditato quale deposito della parte o delle parti che hanno presentato la Domanda.

ARTICOLO 2

Diritti amministrativi

- 1 I diritti amministrativi della CCI per i procedimenti sono determinati a discrezione del Centro in base alle attività svolte dal Centro e di norma non eccedono i seguenti importi:

US\$ 5,000	per valore della controversia fino a US\$ 200,000
US\$ 10,000	per valore della controversia tra US\$ 200,001 e US\$ 2,000,000
US\$ 15,000	per valore della controversia tra US\$ 2,000,001 e US\$ 10,000,000
US\$ 20,000	per valore della controversia tra US\$ 10,000,001 e US\$ 50,000,000
US\$ 25,000	per valore della controversia tra US\$ 50,000,001 e US\$ 100,000,000
US\$ 30,000	per valore della controversia superiore a US\$ 100,000,000

- 2 Laddove il valore della controversia non sia indicato, i diritti amministrativi possono essere determinati dal Centro a sua discrezione, considerate tutte le circostanze del caso, ivi incluse le eventuali indicazioni in merito al valore monetario della controversia, ma non eccedono di norma US\$ 20,000.

- 3 In circostanze eccezionali, il Centro può determinare i diritti amministrativi in un importo maggiore rispetto a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa suindicata, posto che il Centro informi in anticipo le parti di tale possibilità, e i diritti amministrativi non eccedano di norma l'importo massimo dei diritti amministrativi previsto nella tariffa.
- 4 Il Centro può chiedere il pagamento di diritti amministrativi in aggiunta a quelli previsti nella tariffa descritta nell'Articolo 2(1) di questa Appendice come condizione per mantenere sospeso il procedimento su richiesta delle parti, o di una di esse in assenza di obiezioni dell'altra. Tali diritti di quiescenza di norma non eccedono US\$ 1,000 annui per parte.

ARTICOLO 3

Onorari e spese del Mediatore

- 1 Salvo diverso accordo tra le parti ed il Mediatore, gli onorari del Mediatore sono calcolati sulla base del tempo ragionevolmente speso dal Mediatore nel procedimento. Gli onorari sono basati su una tariffa oraria stabilita dal Centro al momento della nomina o della conferma del Mediatore e dopo aver consultato il Mediatore e le parti. La tariffa oraria è calcolata in un importo ragionevole ed è determinata alla luce della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.
- 2 Se concordato tra le parti ed il Mediatore, il Centro può determinare gli onorari del Mediatore sulla base di una tariffa fissa unitaria per l'intero procedimento, anziché sulla base di una tariffa oraria. La tariffa fissa unitaria è quantificata in un importo ragionevole ed è determinata alla luce della complessità della controversia, della mole di lavoro che le parti ed il Mediatore prevedono che sarà richiesto al Mediatore, e di ogni altra circostanza rilevante. Il Centro a sua discrezione può aumentare o ridurre l'importo della tariffa fissa unitaria sulla base di una motivata richiesta di una parte o del Mediatore. Prima di aumentare o ridurre la tariffa fissa unitaria il Centro invita tutte le parti ed il Mediatore a formulare osservazioni.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELLA CCI

- 3 L'importo delle spese ragionevolmente sostenute dal Mediatore è determinato dal Centro.
- 4 Gli onorari e le spese del Mediatore sono determinati esclusivamente dal Centro come previsto dal Regolamento. Accordi separati sugli onorari tra le parti ed il Mediatore sono contrari al Regolamento.

ARTICOLO 4

Precedente arbitrato CCI

Quando la mediazione sia preceduta dalla presentazione di una domanda di arbitrato ai sensi del Regolamento di arbitrato CCI che riguardi le medesime parti e, in tutto o in parte, la medesima controversia, i diritti di registrazione corrisposti per tale procedimento arbitrale sono accreditati a titolo di diritti amministrativi della mediazione, qualora il totale dei diritti amministrativi corrisposti in relazione all'arbitrato ecceda l'importo di US\$ 7,500.

ARTICOLO 5

Valuta, IVA e ambito di applicazione

- 1 Tutti gli importi determinati dal Centro o in applicazione di qualsivoglia Appendice al Regolamento sono pagabili in US\$, salvo che ciò sia proibito dalla legge, nel qual caso la CCI può applicare una diversa tariffa e disposizioni diverse relative agli onorari in un'altra valuta.
- 2 Gli importi corrisposti al Mediatore non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre tasse, oneri o imposte eventualmente dovuti sugli onorari del Mediatore. Le parti hanno l'onere di corrispondere tali tasse od oneri; tuttavia, il recupero di tali tasse od oneri riguarda unicamente il rapporto tra il Mediatore e le parti.
- 3 I diritti amministrativi della CCI possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) o a oneri di natura simile al tasso corrente.
- 4 Le precedenti disposizioni in materia di costi del procedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2014 in relazione a tutti i procedimenti che vengano iniziati in tale data o in data successiva in base al presente Regolamento o al Regolamento ADR della CCI.

ARTICOLO 6

La CCI come autorità di nomina

Ogni richiesta che un'autorità della CCI nomini un Mediatore è trattata in conformità al Regolamento della CCI in materia di nomina di esperti o terzi neutrali ed è accompagnata dal versamento di US\$ 2,000 per Mediatore a titolo di diritti di registrazione non rimborsabili. Non si dà seguito ad una richiesta che non sia accompagnata dal pagamento dei predetti diritti di registrazione. Per servizi ulteriori, la CCI può, a sua discrezione, determinare diritti amministrativi della CCI proporzionati ai servizi forniti e in misura di norma non eccedente la somma massima di US\$ 10,000.

CLAUSOLE DI MEDIAZIONE



CLAUSOLE DI MEDIAZIONE DELLA CCI

Le parti che intendono utilizzare i procedimenti sulla base del Regolamento di mediazione della CCI sono invitate a prendere in considerazione l'utilizzo di una delle clausole che seguono e che contemplano differenti situazioni ed esigenze. Le parti sono libere di adattare alle loro particolari circostanze la clausola prescelta. Per esempio, potrebbe essere volontà delle parti indicare l'utilizzo di una procedura di risoluzione delle controversie diversa dalla mediazione. Inoltre, potrebbe essere loro interesse stabilire la lingua e la sede della mediazione e/o del procedimento arbitrale.

Le note in calce a ciascuna clausola vogliono essere un ausilio per le parti nella scelta della clausola che meglio rispecchi le loro necessità specifiche.

In ogni caso, occorre procedere con cura al fine di evitare rischi di ambiguità nella formulazione della clausola. Un testo poco chiaro può determinare incertezza e ritardi e può essere d'ostacolo o finanche compromettere il processo di risoluzione della controversia.

Nell'incorporare una qualsiasi di queste clausole nei contratti, le parti sono invitate a prendere in considerazione ogni fattore che possa incidere sulla loro esecutività sulla base del diritto applicabile.

Clausola A: Opzione di utilizzo del Regolamento di mediazione della CCI

Le parti possono in qualsiasi momento, senza pregiudizio per ogni altro procedimento, tentare di risolvere tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso in conformità al Regolamento di mediazione della CCI.

Nota: Incorporando tale clausola, le parti danno atto che i procedimenti in base al Regolamento di mediazione della CCI possono essere da esse utilizzati in qualsiasi momento. Questa clausola non obbliga le parti ad un *facere*, ma la presenza della clausola è un promemoria per le parti circa la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento la mediazione o qualsiasi altra procedura di risoluzione delle controversie. Inoltre, può costituire per ciascuna parte una base per proporre la mediazione all'altra parte. Una o più parti possono altresì chiedere assistenza in questo processo al Centro Internazionale di ADR della CCI.

Clausola B: Obbligo di prendere in considerazione il Regolamento di mediazione della CCI

Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti concordano di discutere e di valutare in prima istanza l'ipotesi di risolvere la controversia in conformità al Regolamento di mediazione della CCI.

Nota: Questa clausola prevede un passaggio ulteriore rispetto alla clausola A e richiede che le parti, quando sorge la controversia, discutano e valutino insieme l'ipotesi di risolvere la controversia con un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI. Una o più parti possono altresì chiedere assistenza in questo processo al Centro Internazionale di ADR della CCI.

Questa clausola può essere appropriata quando le parti non intendono obbligarsi fin dall'inizio a risolvere la controversia con un procedimento in base al Regolamento ma preferiscono mantenere flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo della mediazione come strumento di risoluzione della controversia.

Clausola C: Obbligo di sottoporre la controversia al Regolamento di mediazione CCI consentendo nel contempo l'instaurazione in parallelo di un procedimento arbitrale, se necessario

(x) Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia, in primo luogo, a un procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI. L'inizio del procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI non impedisce a una parte di instaurare un procedimento arbitrale in conformità alla sotto-clausola (y) che segue.

(y) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.

Nota: Questa clausola fa sorgere l'obbligazione di sottoporre la controversia a un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI. È mirata a garantire che, quando sorge una controversia, le parti tentino di risolvere la controversia utilizzando un procedimento in base al Regolamento.

CLAUSOLE DI MEDIAZIONE DELLA CCI

Questa clausola rende altresì chiaro che le parti non devono necessariamente portare a termine il procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI o attendere un concordato periodo temporale prima di instaurare il procedimento arbitrale. Ciò riflette altresì la previsione standard contenuta all'articolo 10(2) del Regolamento.

La clausola prevede che sia l'arbitrato della CCI il foro per la risoluzione finale delle controversie. A seconda della volontà delle parti, la clausola può essere adattata al fine di prevedere una diversa forma di arbitrato o un procedimento giudiziario o simili.

Clausola D: Obbligo di sottoporre la controversia al Regolamento di mediazione della CCI seguito da arbitrato, se necessario

Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia a un procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI. Nel caso in cui la controversia non sia risolta in base a tale Regolamento entro [45] giorni dalla presentazione di una domanda di mediazione o entro il diverso periodo di tempo che le parti possono concordare per iscritto, tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento di arbitrato.

Nota: Al pari della clausola C, tale clausola fa sorgere l'obbligo di sottoporre la controversia a un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI.

A differenza della clausola C, tale clausola prevede che non possano essere instaurati un procedimento arbitrale fino a che non sia trascorso un periodo di tempo concordato a seguito della presentazione della domanda di mediazione. Il periodo temporale suggerito nella clausola modello è pari a 45 giorni ma le parti sono libere di scegliere il periodo di tempo che considerano appropriato in relazione al contratto in questione.

La clausola D modifica la previsione standard contenuta all' Articolo 10(2) del Regolamento di mediazione della CCI che consente l'instaurazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o simili parallelamente al procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI.

Al pari della clausola C, la clausola D prevede che sia l'arbitrato della CCI il foro per la risoluzione finale delle controversie. A seconda della volontà delle parti, la clausola può essere adattata al fine di prevedere una diversa forma di arbitrato o un procedimento giudiziario o simili.

Specifiche questioni relative alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza

Le parti sono invitate a specificare se intendono ricorrere alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza con riferimento alle clausole C e D.

Clausole C e D

Se le parti intendono escludere il ricorso alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola C o D, a seconda dei casi:

Le Disposizioni sull'arbitro d'urgenza non saranno applicabili.

Clausola D

1 Se le parti intendono ricorrere alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza, e vogliono espressamente che tale ricorso sia a disposizione prima del decorso dei 45 giorni, o dell'altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola D:

La necessità di attendere [45] giorni, o qualsiasi altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, prima di introdurre l'arbitrato, non impedisce alle parti di chiedere, prima del decorso di questi [45] giorni o dell'altro periodo di tempo concordato, Misure d'urgenza sulla base delle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza contenute nel Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

2 Se le parti intendono ricorrere alle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza, ma solo a seguito del decorso dei 45 giorni, o dell'altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola D:

Le parti non possono chiedere Misure d'urgenza sulla base delle Disposizioni sull'arbitro d'urgenza contenute nel Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale prima che siano trascorsi [45] giorni, o un altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione.

Corte Internazionale di Arbitrato della CCI

www.iccarbitration.org

arb@iccwbo.org

Telefono +33 (0)1 49 53 29 05

Telefax +33 (0)1 49 53 29 33

Centro Internazionale di ADR della CCI

www.iccadr.org

adr@iccwbo.org

Telefono +33 (0)1 49 53 30 52

Telefax +33 (0)1 49 53 30 49

